



**Juan González Ayesta**

(professore titolare di Diritto ecclesiastico nell'Università di Oviedo,  
Dipartimento di Scienze giuridiche di base)

**Profili circa l'evoluzione storica e il trattamento giuridico  
delle facoltà speciali concesse dalla Sede Apostolica  
ai Vescovi e agli altri Ordinari \***

*Profiles Concerning the Historical Development and Legal Treatment  
of the Special Faculties Granted by the Apostolic See  
to Bishops and Other Ordinaries \**

**ABSTRACT:** This article analyzes the historical development and legal treatment of the phenomenon of the habitual granting of special faculties by the Apostolic See to Ordinaries. This practice, which arose from the need to introduce flexibility into common law—particularly in mission territories—gave rise to the so-called *System of Faculties*, centered on the *Formulas of Faculties*. The 1917 Code of Canon Law, although not explicitly mentioning this *System*, provided a normative framework for it through its provisions on *habitual faculties* (can. 66 § 1), understood as *privilegia praeter ius*. The *System* persisted until the Second Vatican Council, whose teachings affirmed the full, proper, and immediate ordinary power of Bishops. The 1983 Code of Canon Law definitively incorporated these teachings, marking the definitive superseding of the former *System* and reaffirming the broad authority of Bishops. Nevertheless, the new Code retains a canon on *habitual faculties* (can. 132), although it is relocated within the scope of delegated power and is entirely detached from the now-defunct *System*.

**ABSTRACT:** Il presente articolo analizza l'evoluzione storica e il trattamento giuridico del fenomeno della concessione abituale di facoltà speciali agli Ordinari da parte della Sede Apostolica. Nato per esigenze di flessibilizzazione del diritto comune, specie nei territori di missione, questo fenomeno diede vita al *Sistema delle facoltà*, incentrato sulle *Formule di facoltà*. La codificazione canonica del 1917, pur non menzionandolo, inquadrò tale *Sistema* attraverso le disposizioni sulle *facoltà abituali* (can. 66 § 1) considerate *privilegi praeter ius*. Il *Sistema* è perdurato fino al Concilio Vaticano II, i cui insegnamenti affermarono la piena potestà ordinaria, propria e immediata dei Vescovi. Il Codice di Diritto

---

\* Contributo sottoposto a valutazione dei pari - Peer-reviewed paper.

DOI: <https://doi.org/10.54103/1971-8543/30362>



Canonico del 1983 recepì tali insegnamenti, segnando il definitivo superamento del vecchio *Sistema* e riaffermando l'ampia potestà dei Vescovi. Tuttavia, nel nuovo Codice si è mantenuto un canone sulle *facoltà abituali* (can. 132), sebbene ricollocato nell'ambito della potestà delegata e svincolato dal *Sistema* estinto.

**SOMMARIO:** 1. **Introduzione** - 2. *Formule di facoltà e Sistema delle facoltà* fino alla prima codificazione canonica - 2.1. La concessione stabile di speciali facoltà attraverso le *Formule di facoltà* - 2.2. Tratti caratteristici del *Sistema delle facoltà* - 2.3. Considerazioni finali sulle facoltà speciali in questo periodo - 3. La codificazione del 1917 e il suo impatto sul *Sistema delle facoltà* - 3.1. Trattamento delle facoltà abituali nel Codice Pio-benedettino - 3.2. Evoluzione delle *Formule di facoltà* nel periodo post-codiciale - 4. Crisi e superamento del *Sistema delle facoltà* dopo il Concilio Vaticano II - 4.1. Dottrina del Concilio sulla potestà dei Vescovi - 4.2. Il *Sistema delle facoltà* e la revisione del diritto della Chiesa - 4.3. Novità introdotte dal Codice del 1983 in materia di facoltà speciali - 4.3.1. Definitivo superamento del *Sistema delle facoltà* - 4.3.2. Applicazione alle facoltà abituali delle norme sulla potestà delegata - 5. Conclusioni - 6. Appendice I: *Formule di Facoltà I e III* dell'anno 1637 - 7. Appendice II: Voto *De Indultis* - 8. Fonti e bibliografia.

## 1 - Introduzione<sup>1</sup>

La concessione abituale di facoltà speciali da parte della Sede Apostolica costituisce un fenomeno tipicamente canonico e di singolare rilevanza, storicamente legato a diversi contesti. Tra questi spicca quello dei territori di missione, dove era necessaria una flessibilizzazione rispetto all'applicazione del diritto comune. Tuttavia, il fenomeno di cui parliamo non è esclusivamente legato al diritto missionario, poiché la concessione di facoltà speciali ai Vescovi e ad altri Ordinari si è verificata anche in altri luoghi, spesso in rapporto con la problematica della dispensa dalle

---

<sup>1</sup> *Nota preliminare:* il presente articolo è una versione profondamente riveduta e ampliata di uno studio preliminare sulla medesima tematica, pubblicato in spagnolo con il titolo: “*Evolución histórica y tratamiento jurídico de las facultades especiales habitualmente concedidas por la santa sede a los obispos y otros ordinarios*”. Tale studio faceva parte del tomo II del volume in onore di Mons. Juan Ignacio Arrieta, intitolato: *Studi sul diritto del governo e dell'organizzazione della Chiesa*, a cura di J. MIÑAMBRES, B.N. EJEH, F. PUIG (Marcianum Press, Venezia, 2021). Per diversi compiti di traduzione e di revisione stilistica, sono stati impiegati i seguenti strumenti di IA: OpenAI, ChatGPT, 2025 (<https://chatgpt.com/>); Google, Gemini, 2025 (<https://gemini.google.com/>); Perplexity, Comet Assistant, 2025 (<https://www.perplexity.ai/>).



leggi generali della Chiesa.

D'altra parte, lo sviluppo storico di tale fenomeno ha dato vita a una serie di figure e categorie giuridico-canonicali, come la nozione stessa di facoltà, le *Formule di facoltà*, il cosiddetto *Sistema delle facoltà* o le *facoltà abituali*. Al riguardo, va notato che, nello specifico contesto di cui parliamo, per facoltà deve intendersi ogni speciale concessione fatta dalla Sede Apostolica a un Vescovo o a un altro Ordinario, mediante la quale questi veniva abilitato a compiere in modo valido o lecito certi atti che andavano oltre la sua propria competenza<sup>2</sup>. Quando poi queste speciali concessioni cominciarono a essere raggruppate dalla stessa Sede Apostolica in appositi elenchi, in ragione delle particolari necessità dei diversi luoghi, sono allora nate le *Formule di facoltà*, a volte designate anche col nome di *Indulti*<sup>3</sup>. Come poi vedremo, tali *Formule* includevano, oltre le singole facoltà, alcune norme riguardanti l'uso delle medesime e la possibilità di comunicarle ad altri. Infine, il denominato *Sistema delle facoltà* altro non era che questo medesimo fenomeno di ordinata concessione di facoltà speciali, sebbene considerato da una prospettiva più ampia, con riferimento alle sue finalità, caratteristiche e divenire storico, senza limitarsi alle diverse facoltà e *Formule*.

Il presente articolo mira proprio a offrire un'analisi retrospettiva del fenomeno della concessione di facoltà speciali ai Vescovi e agli altri Ordinari, cercando d'illustrarne l'evoluzione e il trattamento giuridico nel corso del tempo. A tale fine, vengono esaminate tre grandi fasi: una

<sup>2</sup> Va notato tuttavia che il termine *facoltà* presenta una notevole varietà di significati nell'ambito giuridico: vedi **R. NAZ**, *Facultés*, in *Dictionnaire de Droit canonique*, V, Letouzey et Ané, 1953, pp. 800-802; **V.F. ROSINI**, *Facoltà*, in *Novissimo Digesto Italiano*, VI, Utet, Torino, 1957; **J. GONZÁLEZ AYESTA**, *Facultad*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. III, Eunsa, Navarra, 2012, pp. 890-891; **S. ROMANO**, *Frammenti di un dizionario giuridico*, Giuffrè, Milano, 1983, pp. 174-176 y 192-193.

<sup>3</sup> «Le facoltà concesse ai vescovi e ad altri dalla Santa Sede, oltre al diritto comune, specialmente quando sono generali, sono conosciute anche sotto il nome di *Indulti*; e vengono accordate sia a motivo di particolari circostanze di luogo o di cose, sia per necessità generali, e in *Formule* stabili per il quinquennio, il decennio, il quindicennio, ecc. ("facoltà quinquennali", ecc.), oppure per un determinato numero di casi» (**A. KONINGS-J. PUTZER**, *Commentarium in Facultates Apostolicas*, cit., p. 2; la traduzione del testo originale in latino è mia). Nonostante anche qui vada avvertito che il termine *indulto* può essere usato in sensi diversi, e quindi non va riferito in esclusiva a una singola categoria giuridica: vedi **J.M. HUELS**, *Privilege, faculty, indult, derogation: diverse uses and disputed questions*, in *The Jurist*, vol. 63, 2003, pp. 239-244; **J. GONZALEZ AYESTA**, *Indulto*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. III, cit., pp. 890-891.



prima fase, comprendente il periodo tra il 1633 e la prima codificazione del diritto della Chiesa, in cui si analizzano l'origine storica del *Sistema delle facoltà* e alcune delle sue iniziali caratteristiche; una seconda fase, comprendente il periodo tra il 1917 e il Concilio Vaticano II, in cui si esaminano sia la norma del Codice del 1917 dedicata alle *facoltà abituali*, sia l'impatto che la prima codificazione canonica ebbe su tale *Sistema*; e una terza fase, comprendente il periodo successivo al Concilio Vaticano II, con la quale si chiude il quadro sull'evoluzione storica del *Sistema*, esaminando le cause della sua crisi e del definitivo superamento, avvenuto con la promulgazione dell'attuale Codice di Diritto Canonico del 1983.

## **2 - *Formule di facoltà e Sistema delle facoltà fino alla prima codificazione canonica***

### **2.1 - La concessione stabile di speciali facoltà attraverso le *Formule di facoltà***

La concessione di speciali facoltà da parte della Sede Apostolica vanta una lunga tradizione nella Chiesa, che risale al Medioevo. L'intensificarsi dell'attività missionaria, dal dodicesimo secolo in poi, comportò un sempre più frequente ricorso a questo tipo di concessioni, allo scopo di rendere più flessibile il diritto comune, spesso difficile da applicare nei territori di missione. Va infatti ricordato che già dai tempi di Graziano, la validità dello *ius commune* in tali territori era stata riconosciuta dottrinalmente. In quest'ottica, il ricorso alla concessione di poteri e privilegi straordinari mediante facoltà speciali, rappresentava un mezzo per temperarne l'applicazione<sup>4</sup>.

Ciononostante, fu proprio nel Seicento che il fenomeno della concessione di facoltà speciali assunse una nuova rilevanza nel contesto dello *Ius Novissimum* post-tridentino e di una sorta di ricentralizzazione dell'impegno evangelizzatore. Un fattore chiave fu la creazione nel 1622

---

<sup>4</sup> Cfr. **A. LARRAONA**, *De iure missionario*, in *Commentarium pro religiosis et mississionariis*, vol. 16, 1935, p. 229. Vedi anche: **T. GENTRUP**, *Jus missionarium*, Steyl Hollandiae, 1925, p. 22 ss., con abbondanti riferimenti bibliografici; **M. GERIN**, *Le gouvernement des missions*, Université Laval, Québec, 1944, pp. 12-17.



della Congregazione di Propaganda Fide, affinché si occupasse sia delle missioni, ossia dell'opera dell'evangelizzazione e dell'insegnamento della dottrina cattolica in tutto il mondo, sia di quanto concerneva gli eretici, gli scismatici e gli infedeli<sup>5</sup>. Poco dopo, nel 1633, il Papa Urbano VIII istituì una Congregazione *Super Facultatibus*, con il compito specifico di aggiornare e riordinare quelle che fino a quel momento si era solito concedere<sup>6</sup>. Il risultato più significativo del lavoro svolto da questa Congregazione fu l'elaborazione di cinque *Formule di Facoltà generali*, ossia cinque elenchi di facoltà che potevano essere successivamente adattati alle esigenze particolari dei diversi territori<sup>7</sup>. L'importanza di queste *Formule* è attestata dal fatto che alcune di esse rimasero in uso fino alla vigilia della prima codificazione canonica, senza subire modifiche di rilievo.

Si erano così gettate le basi di quello che viene solitamente denominato *Sistema delle facoltà*. Considerato nel suo insieme, esso può essere definito come l'ordinata modalità di procedere della Sede Apostolica per la concessione delle facoltà speciali. Tuttavia, per averne un'idea più adeguata, risulta necessario esaminare più da vicino le sue caratteristiche. A tale scopo sarà dedicata la successiva sezione.

## 2.2 - Tratti caratteristici del *Sistema delle facoltà*

A mio avviso, gli aspetti chiave da esaminare in riferimento al *Sistema delle facoltà* sono tre: in primo luogo, i *contenuti* specifici delle facoltà, ovvero che cosa si concedeva in concreto; in secondo luogo, le *modalità di concessione*, cioè le procedure per l'attribuzione delle facoltà; e in terzo luogo, la *finalità* di tali concessioni, ossia lo scopo perseguito nel

---

<sup>5</sup> Cfr. **GREGORIO XV**, Cost. ap. *Inscrutabili divinae providentiae*, 22 giugno 1622, in *Collectanea Sacrae Congregationis de Propaganda Fide*, Roma, 1907, vol. I, n. 3, 3. Sul contesto in cui è nata questa Congregazione e il rapporto con le facoltà speciali, vedi **M. MARTINELLI**, *L'origine e lo sviluppo delle "Facoltà speciali" di Propaganda Fide. Aspetti storici*, in *Ius Missionale*, vol. 2, 2008, pp. 11-18.

<sup>6</sup> Vedi **S.M. PAVENTI**, *Origo congregationis Urbaniana super facultatibus missionariorum*, in *Commentarium pro Religiosis et Missionariis*, vol. 24, 1943, pp. 288-300; vol. 25, 1946, pp. 73-86; **ID.**, *Congregazione Urbaniana super facultatibus missionariorum*, in *Studia missionalia*, vol. 7, 1952, pp. 217-240.

<sup>7</sup> Infatti, a partire da queste cinque *Formule generali*, furono poi elaborate altre più specifiche. Al riguardo, si veda: **A. VERMEERSCH**, *De formulis facultatum S.C. de Propaganda Fide commentaria*, Ed. Beyaert, Brugis, 1922, p. 12 e pp. 31-32.



concedere le facoltà speciali. A questi tre aspetti se ne potrebbe aggiungere un quarto, riferito alla *comunicazione* delle facoltà, nei termini che saranno poi trattati, e che riveste una particolare rilevanza in connessione con la finalità del *Sistema* stesso.

Per quanto riguarda i *contenuti* specifici, oltre a certe licenze, autorizzazioni o permessi accordati a beneficio diretto dei destinatari<sup>8</sup>, non poche delle facoltà concesse attraverso le *Formule* conferivano a questi ultimi la potestà necessaria per compiere veri e propri atti giurisdizionali nei confronti dei loro sudditi. Ovviamente, queste ultime facoltà erano quelle di maggiore rilevanza nel caso dei Vescovi e degli altri Ordinari. Si pensi, anzitutto, alle facoltà di dispensare da determinati impedimenti matrimoniali, da alcune irregolarità o difetti che costituivano dei divieti per ricevere gli ordini sacri, oppure dagli obblighi derivanti da voti semplici<sup>9</sup>. Queste concessioni di contenuto giurisdizionale e particolarmente le facoltà di dispensare, appaiono come una componente essenziale del *Sistema delle facoltà*, e sicuramente sono quelle che meglio aiutano a comprendere la portata e rilevanza del medesimo *Sistema*.

In merito alle *modalità di concessione*, inizialmente le facoltà venivano attribuite principalmente dalla Congregazione del Sant’Uffizio, il che risulta logico tenendo conto che alcune di esse erano connesse a questioni dottrinali o di fede<sup>10</sup>. Questa situazione si è protratta fino alla fine dell’Ottocento, quando si iniziò a rilasciarle *ex audiencia Sanctissimi* attraverso il Segretario della Congregazione di *Propaganda Fide*, anche per i territori che non erano di missione. Alcuni anni dopo, venne stabilito che la Congregazione di *Propaganda* doveva intervenire soltanto nella concessione delle facoltà (indulti) destinate agli Ordinari cui essa faceva

---

<sup>8</sup> Come esempi di facoltà che permettevano al destinatario di lucrare determinate indulgenze, di conservare e leggere libri proibiti e di compiere altri atti che richiedevano previa autorizzazione, si vedano: nn. 19 a 26 della *Formula I* e nn. 16 a 19 della *Formula III* (cfr., *infra*, Appendice I).

<sup>9</sup> A titolo di esempio, vedi, *infra*, Appendice I: nn. 2 a 11 della *Formula I*; nn. 3 a 9, della *Formula III*.

<sup>10</sup> A quanto pare, la concessione di facoltà da parte del Sant’Uffizio avvenne concretamente tra gli anni 1637 e 1765: cfr. E. SASTRE SANTOS, *El Ius Tridentinum (1563-1917) y sus tres variaciones: Derecho Canónico Común, Derecho Canónico Indiano y Derecho Canónico Misionero*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, vol. 76, n. 187, 2019, p. 789.



capo<sup>11</sup>.

Per quanto riguarda la *finalità*, la concessione abituale di speciali facoltà era volta ad agevolare l'esercizio delle funzioni pastorali e di governo. Ne costituisce prova il fatto che, già in ciascuna delle *Formule di Facoltà* approvate nel 1637, i potenziali destinatari venivano individuati in base al loro ufficio e ai luoghi in cui lo esercitavano<sup>12</sup>. Sotto questo profilo, si è persino arrivati a qualificare tali facoltà come *eminenter munerales*, evidenziando in tal modo che esse si concedevano al servizio del *munus* affidato al destinatario, soprattutto nel caso delle concessioni fatte ai Vescovi e agli altri Ordinari<sup>13</sup>. In conclusione, vi sono ragioni per affermare che la ratio dell'intero *Sistema delle facoltà* rispondesse a una logica di carattere prevalentemente istituzionale, piuttosto che personale, in vista del bene delle anime (la *salus animarum*

---

<sup>11</sup> "Gli indulti che finora questa Sacra Congregazione era solita concedere anche a coloro che non erano soggetti alla sua giurisdizione, in futuro li concederà soltanto ai suoi sudditi" (**PIO X**, *Ordo Servandus in sacris Congregationibus, Tribunalibus, Officiis Romanae Curiae - Pars Altera, Normae peculiares*, *AAS*, vol. 1, 1909, n. 1, p. 97; la traduzione in italiano del testo originale in latino è mia). A proposito di tale cambiamento, è stato affermato quanto segue "Inoltre, la Congregazione di Propaganda Fide poteva concedere molteplici facoltà e indulti anche a coloro che si trovavano in luoghi soggetti al diritto comune: di questo tipo erano le facoltà quinquennali e decennali che di solito venivano concesse ai Vescovi da questa Congregazione. Tali facoltà non potevano più essere ricevute da quella medesima Congregazione se non da coloro che le erano sottoposti. Gli altri Ordinari dovevano ottenere le predette facoltà dalle singole Congregazioni competenti" (**G. VROMANT, L. BONGAERTS**, *Ius Missionariorum*, I, *Introductio et normae generales*, Éd. Universelle, Bruxelles-Bruges-Paris, 1959, pp. 30-31; la traduzione in italiano del testo latino originale è mia).

<sup>12</sup> I titoli di queste *Formule di facoltà*, tradotti in italiano, sono i seguenti: Formula I: *Contenente facoltà per i Vescovi in Africa, Asia e America*; Formula II: *Contenente facoltà per i Vescovi in luoghi d'Europa soggetti ad infedeli e distanti dalla Curia Romana, come nel Mar Egeo, e in ulteriori luoghi dell'Oriente e in Moscovia*; Formula III: *Contenente facoltà per i luoghi d'Europa ove impunemente si diffondono le eresie, da concedersi ai Nunzi della Sede Apostolica e all'Arcivescovo Filippense per l'Olanda e le Province Confederate*; Formula IV: *Contenente facoltà maggiori, ovvero straordinarie per i Prefetti delle Missioni di Asia, Africa e America, e per i loro soci, nonché per il Guardiano Gerosolimitano*. I testi integrali in latino possono essere consultati in: **A. VERMEERSCH**, *De formulis facultatum*, cit., pp. 17 ss. Per la traduzione in italiano dei testi delle *Formule I e III* vedi, *infra*, Appendice I.

<sup>13</sup> Cfr. **I. TING PONG LEE**, *Facultates Apostolicae S.C. de Prop. Fide et S.C. Consistorialis*, *Institutum Iuridicum Claretianum*, Romae, 1962, p. 76. Questo Autore riferiva il carattere *munerale* alle facoltà concesse per i territori di missione, ma ritengo che esso possa essere ugualmente attribuito anche a quelle concesse agli Ordinari in territori di diritto comune.



come *suprema lex*).

Da ultimo, come già anticipato, dobbiamo soffermarci su un ultimo aspetto di particolare interesse per il presente studio e che si ricollega con gli anteriori. Si tratta della cosiddetta *comunicazione* delle facoltà, termine con cui si fa riferimento alla possibilità data al destinatario di trasmetterle, in tutto o in parte, ad altri soggetti, rendendoli così partecipi delle abilitazioni a lui conferite<sup>14</sup>.

Il ricorso a questa tecnica era di grande rilevanza al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle facoltà, soprattutto in previsione dell'eventuale decesso degli Ordinari a cui erano state concesse<sup>15</sup>. Tuttavia, non sempre ciò avveniva e, in non pochi casi, essi venivano a mancare senza aver comunicato ad altri le facoltà speciali ricevute dalla Sede Apostolica, con conseguente danno per il bene delle anime<sup>16</sup>. Per tale motivo, verso la metà del Settecento, la Sede Apostolica emanò due disposizioni - relative a determinati territori di missione - con le quali si stabiliva che colui che assumeva il governo della sede vacante potesse esercitare le facoltà concesse al proprio predecessore, anche

---

<sup>14</sup> In tale senso, cfr. **A. REIFFENSTUEL**, *Jus canonicum universum*, Venetiis, 1735, l. V, tit. 33, n. 53. Così intesi i termini "communicare" e "comunicazione", riferiti alla concessione di facoltà, potrebbero considerarsi equivalenti a "subdelegare" e "subdelegazione". Tuttavia, secondo alcuni autori, esiste anche un'accezione più ristretta del termine *comunicazione*, che consentirebbe di distinguere entrambe le figure: "La comunicazione delle facoltà è diversa dalla subdelegazione. È un atto positivo di un delegato con cui, su licenza del delegante, conferisce i diritti a lui delegati a un'altra persona, in modo che quest'ultima eserciti tali diritti a lei affidati in nome del primo concedente, non in nome del subdelegante, e venga costituito un nuovo delegato del Romano Pontefice per il periodo in cui la facoltà è stata concessa al primo delegato, anche se quest'ultimo, per qualsiasi motivo, dovesse perdere la facoltà a lui affidata" (**A. VAN HOVE**, *De privilegiis. De dispensationibus*, Ed. H. Dessain, Malinas–Romae, 1939, p. 161; la traduzione dal testo originale in latino è mia).

<sup>15</sup> Non a caso, nelle stesse *Formule di facoltà* era solito di fare espresso riferimento a questa circostanza, indicando che la "comunicazione" doveva avvenire principalmente all'approssimarsi il momento della morte del destinatario: vedi, *infra*, Appendice I: n. 28 della *Formula I*, e nn. 12 e 21 della *Formula III*.

<sup>16</sup> Si pensi, per menzionare un solo esempio, alle dispense matrimoniali che potevano essere elargite esclusivamente sulla base di speciali facoltà apostoliche. Se l'Ordinario che aveva ricevuto tali facoltà non le aveva comunicate e poi moriva, ne conseguiva che nessuno poteva, durante la vacanza della sede, concedere tali dispense, con il conseguente danno per il bene delle anime. È a tale fattispecie che mirava a ovviare la seguente disposizione: **CONGREGAZIONE DE PROPAGANDA FIDE**, *Litt. Encycl. S.C. de Prop. Fide* 1743, in *Collectanea S.C. de Propaganda Fide*, Romae, 1893, n. 143.



qualora questi non le avesse *comunicate*<sup>17</sup>.

Un secolo e mezzo più tardi, già alle porte della prima codificazione canonica, mediante un Decreto del Sant’Uffizio venne stabilito in modo generale che il successore di un Ordinario locale conservava le *facoltà speciali* che la Santa Sede avesse previamente concesso in forma abituale al suo predecessore. Infatti, nel suddetto Decreto si legge che il Papa Leone XIII aveva approvato la seguente richiesta dei Padri Cardinali di quella Congregazione:

“Che si degni dichiarare o stabilire che tutte le facoltà speciali abitualmente concesse dalla Santa Sede ai Vescovi e agli altri Ordinari locali non siano sospese né vengano meno a motivo della loro morte o della cessazione dall’ufficio, ma passino ai successori Ordinari, secondo la forma e nei termini del decreto emanato da questa Suprema Congregazione il 20 febbraio 1888 riguardo alle dispense matrimoniali”<sup>18</sup>.

Il senso dell’espressione “tutte le facoltà speciali abitualmente concesse dalla Santa Sede ai Vescovi e agli altri Ordinari” fu poi chiarito dallo stesso Sant’Uffizio nel 1899, in risposta a un dubbio sollevato. Secondo tale risposta, l’espressione sopra riportata comprendeva qualunque facoltà concessa dalla Santa Sede agli Ordinari ed esercitabile da questi per il tempo stabilito, anche se limitata a un determinato numero di casi<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> Cfr. **BENEDETTO XIV**, *Litt. ap. Ex sublimi*, 26 gennaio 1753, § 2 e *Litt. ap. Quam ex sublimi*, 8 agosto 1755, § 2, in *Benedicti XIV Bullarium*, t. 3, *pars secunda*, p. 49 e p. 286, rispettivamente.

<sup>18</sup> **S.C.S. UFFIZIO**, *Decr. 24 Nov. 1897*, in *Codicis Juris Canonici Fontes*, a cura di P. GASPARRI, I. SEREDI, vol. IV, Romae, 1926, n. 1193 (la traduzione in italiano dell’originale in latino è mia). Del resto, l’altra disposizione menzionata (quella del 20 febbraio 1888) riguardava la concessione agli ordinari locali di facoltà per dispensare da alcuni impedimenti matrimoniali e l’esecuzione delle dispense matrimoniali rilasciate dalla Sede Apostolica (cfr. **S.C.S. UFFIZIO**, *Litt. Encycl. 20 febbraio 1888*, in *Codicis Juris Canonici Fontes*, cit., vol. IV, n. 1109).

<sup>19</sup> Il dubbio in parola era stato formulato nei seguenti termini: “1. Se con le parole tutte le facoltà speciali *abitualmente* concesse dalla Santa Sede ai Vescovi e agli altri Ordinari dei luoghi si comprendano tutte le facoltà speciali concesse dalla Santa Sede agli Ordinari, delle quali essi possono fare uso ogniqualvolta vogliano, benché per un tempo determinato [...] 3. E se con le medesime parole [...] si comprendano anche le facoltà delle quali si può fare uso soltanto per un determinato numero di casi, come sono le facoltà di dispensare dal titolo dell’Ordine sacro per un numero definito di ordinandi. 4. E qualora per qualcuno di questi si risponda negativamente, quale debba



## 2.3 - Considerazioni finali sulle facoltà speciali in questo periodo

Come si è visto in questa sezione, già da parecchi secoli la Sede Apostolica concedeva speciali facoltà a diversi soggetti, al fine di rispondere alle necessità peculiari dei territori di missione e di consentire la realizzazione di determinati atti di governo, in particolare la concessione di dispense matrimoniali.

A partire dal Settecento, tale fenomeno venne progressivamente riordinato e assunse una nuova portata grazie all'approvazione di una serie di *Formule di facoltà*, ossia elenchi specifici di facoltà adattati alle diverse esigenze locali. Da questo momento in poi si può dunque parlare propriamente di un *Sistema delle facoltà*, dotato di caratteristiche proprie e finalizzato a rendere più agevole l'esercizio delle funzioni pastorali e di governo dei soggetti destinatari, principalmente i Vescovi e gli altri Ordinari.

Le facoltà concesse erano *speciali* in quanto consentivano ai destinatari di compiere validamente o lecitamente numerosi atti per i quali, in mancanza di tali concessioni, non sarebbero stati abilitati o legittimati. Da questo punto di vista, esse si configuravano come un istituto prossimo alla delegazione di potestà. Tale prossimità è confermata sia dal ricorso alla *comunicazione* delle facoltà, sia dalle disposizioni emanate per garantire che le facoltà concesse agli Ordinari passassero ai loro successori in caso di morte. D'altro canto, tali facoltà potevano considerarsi *abituali* non solo perché normalmente concesse agli Ordinari di certi territori, ma anche perché costoro potevano esercitarle durante il periodo o per il numero di casi stabilito. Ciò spiega perché in alcune disposizioni del Sant'Uffizio si parlava di facoltà abitualmente concesse (*habitualiter concessas*).

## 3 - La codificazione del 1917 e il suo impatto sul Sistema delle facoltà

---

essere l'interpretazione di detto avverbio *abitualmente*" (**S.C.S. UFFIZIO**, *Resp. 3 mai 1899*, in *Codicis Juris Canonici Fontes*, cit., vol. IV, n. 1223; la traduzione in italiano del testo originale in latino è mia). La risposta era assai semplice e diceva così: "R. Ad 1. 2. 3. Affirmative. Ad 4. Provisum in praecedentibus", il che significava che essa era affermativa in quanto all'interpretazione proposta nei numeri uno a tre della consulta e che, con riguardo al quarto punto, si era già provveduto nei numeri precedenti.



La prima codificazione canonica fu un'opera di tale portata che risulta impossibile pensare che essa non abbia avuto un qualche impatto sul *Sistema delle facoltà* i cui tratti essenziali abbiamo descritto. Tuttavia, tale impatto non è stato dovuto tanto al modo in cui il Codice stesso ha regolato la materia delle facoltà speciali, quanto alla necessità di adeguare al nuovo assetto normativo le *Formule* che fino a quel momento si andavano usando. Di queste problematiche ci occuperemo in seguito, cominciando dall'esame della normativa codiciale sulla concessione di facoltà speciali da parte della Sede Apostolica.

### 3.1 - Trattamento dato alle *facoltà abituali* nel Codice Pio-benedettino

Il Codice del 1917 conteneva un canone direttamente riferito a tali facoltà, designate sotto il nome di *facoltà abituali*: si trattava del can. 66, facente parte del Titolo sui *Privilegi*, all'interno del Libro I sulle *Norme generali*.

Prima di addentrarsi nell'analisi di questa norma, va sottolineato che il suo *iter* di elaborazione fu assai diverso da quello seguito dai restanti canoni del Titolo sui privilegi<sup>20</sup>. In linea di massima, tale Titolo era già stato delineato in modo abbastanza completo verso la metà del 1905. Invece, il canone sulle facoltà abituali appare per la prima volta nello *Schema del Libro I* del 1914, quando il processo della codificazione era già molto avanzato<sup>21</sup>. Il motivo che spiega questa dissociazione temporale tra la norma sulle *facoltà abituali* e il resto dei canoni sui privilegi va molto probabilmente cercato nel fatto che essa è entrata nel Codice insieme ai canoni del futuro Titolo sulle dispense<sup>22</sup>.

Su tale sfondo, è di grande interesse per il nostro studio soffermarci ora in particolare su un voto preparato dal consultore

---

<sup>20</sup> Sull'*iter* del can. 66 e le tappe nella preparazione del Libro I del Codice del 1917, rimando al mio studio: **J. GONZÁLEZ AYESTA**, *La naturaleza jurídica de las facultades habituales en la Codificación de 1917*, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona, 2001, pp. 25-32.

<sup>21</sup> A tale riguardo, occorre non dimenticare che l'elaborazione dei diversi Titoli del Libro I del Codice di Diritto Canonico del 1917 non fu unitaria, e si possono individuare due distinte fasi. In un primo momento, dalla fine del 1904 fino alla metà del 1905, si lavorò alla redazione di solo quattro Titoli (uno sulle Leggi, uno sulla Consuetudine, uno sui Rescritti e uno sui Privilegi); in un secondo momento, tra il 1912 e il 1914, si portò invece a termine lo studio e la preparazione di un nuovo Titolo, dedicato alle Dispense (cfr. **J. GONZÁLEZ AYESTA**, *La naturaleza jurídica*, cit., pp. 25-32).

<sup>22</sup> Cfr. **E. BAURA**, *La dispensa canonica dalla legge*, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 97-100.



Auguste Boudinhon sotto il nome di Voto *De Indultis*<sup>23</sup>. Nell'ambito della prima Codificazione, un voto era una proposta di canoni per la regolamentazione di una specifica materia, formulata da un consultore in risposta a un precedente incarico. Nel caso che ora interessa, si trattava di una proposta articolata in otto disposizioni elaborata dal suddetto consultore circa l'anno 1913, volta a offrire norme sul fenomeno della concessione abituale di speciali facoltà da parte della Sede Apostolica, alle quali l'autore del voto si riferiva semplicemente come *facoltà abituali*<sup>24</sup>.

Infatti esso cominciava proprio per chiarire che sotto il nome di *facoltà abituali* s'intendevano i tradizionali indulti di assolvere, dispensare, condonare, ecc., concessi ai Vescovi e agli altri Ordinari per agevolare l'amministrazione ecclesiastica<sup>25</sup>. Il fatto, poi, che il numero secondo trattasse della *comunicazione* delle facoltà, conferma che le norme proposte in questo Voto riguardavano soprattutto le tradizionali concessioni di speciali facoltà attraverso *Formule*<sup>26</sup>.

L'importanza del Voto *De Indultis*, nel contesto del nostro studio, risiede nel fatto che esso fu un precedente immediato di quello che sarebbe diventato il can. 66 del CIC 1917, dedicato alla figura delle *facoltà abituali*. In questo modo, attraverso tale Voto, è possibile cogliere i forti legami sussistenti tra quella figura e la tradizionale concessione di facoltà attraverso le *Formule* e, di conseguenza, con l'intero *Sistema delle facoltà*. Nella sua definitiva redazione, il suddetto canone recitava così:

“§ 1. Le facoltà abituali, che sono concesse o in perpetuo o per tempo prefissato o per un numero certo di casi, si considerano privilegi,

---

<sup>23</sup> A. BOUDINHON, Voto *De Indultis*, n. 1. Il testo integrale tradotto in italiano si può consultare nell'Appendice II.

<sup>24</sup> Per una trattazione più approfondita sul Voto *De Indultis* e la sua rilevanza in merito all'elaborazione del futuro can. 66 del CIC 1917, vedi J. GONZÁLEZ AYESTA, *La naturaleza jurídica*, cit., pp. 33-41.

<sup>25</sup> “Ai rescritti e ai privilegi si aggiungono le facoltà abituali, cioè gli indulti di assolvere, dispensare, condonare e compiere altri atti di questo genere, che sono concessi ai Vescovi e gli altri Ordinari per la più agevole amministrazione ecclesiastica” (Voto *De Indultis*, cit., n. 1; la traduzione del testo originale latino è mia).

<sup>26</sup> “Le facoltà, salvo che siano strettamente personali, sono conferite agli Ordinari e, pertanto, possono essere esercitate da tutti coloro che, secondo la norma del can. 99 *De personis*, rientrano sotto la denominazione di Ordinari. Tali facoltà possono inoltre essere, con prudenza, comunicate anche ad altri, sia per un singolo atto sia in modo abituale, a meno che il loro stesso tenore non restringa tale facoltà di comunicazione” (Voto *De Indultis*, cit., n. 2; la traduzione del testo originale latino è mia).



oltre il diritto.

§ 2. Salvo che nella loro concessione non sia stata scelta una persona in ragione delle sue qualità o non sia stato espressamente stabilito altro, le facoltà abituali concesse dalla Sede Apostolica al Vescovo o ad altri di cui al can. 198, § 1, non si estinguono per la risoluzione del diritto dell'Ordinario cui furono concesse, anche se questi ne abbia iniziato l'esercizio, ma passano agli Ordinari che succedono nell'ufficio e spettano altresì al Vicario Generale.

§ 3. La facoltà concessa comporta altresì le altre potestà necessarie al suo uso; pertanto, nella facoltà di dispensare è inclusa anche la potestà di assolvere dalle pene ecclesiastiche, qualora queste ostino, ma unicamente al fine di conseguire l'effetto della dispensa”<sup>27</sup>.

Con riguardo a questo canone, va notata anzitutto la qualifica circa la natura giuridica delle *facoltà abituali*. Esse venivano considerate al primo paragrafo come privilegi *praeter ius*; ossia come privilegi che, senza essere contrari alle disposizioni del diritto comune, andavano oltre quanto in esse disposto<sup>28</sup>. A prima vista, tale qualifica potrebbe apparire alquanto sorprendente, data la prossimità tra la concessione di facoltà speciali e le delegazioni di potestà. Tuttavia, va notato che, già ben prima della Codificazione del 1917, alcuni autorevoli canonisti annoveravano tra i privilegi *praeter ius* proprio quelli di assolvere o di dispensare<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> Il testo ufficiale in latino del can. 66 CIC 1917, recitava così: “§ 1. Facultates habituales quae conceduntur vel in perpetuum vel ad praefinitum tempus aut certum numerum casum, accensentur privilegiis praeter ius. § 2. Nisi in earum concessione electa fuerit industria personae aut aliud expresse cautum sit, facultates habituales, Episcopo aliisve de quibus in Can. 198, § 1 ab Apostolica Sede concessae, non evanescunt, resoluto iure Ordinarii cui concessae sunt, etiamsi ipse eas exequi cooperit, sed transeunt ad Ordinarios qui ipsi in regimine succedunt, item concessae Episcopo competunt quoque vicario Generali. § 3. Concessa facultas secumfert alias quoque potestates quae ad illius usum sunt necessariae; quare in facultate dispensandi includitur etiam potestas absolvendi a poenis ecclesiasticis, si quae forte obstent, sed ad effectum dumtaxat dispensationis consequendae” (la traduzione in italiano che si legge nel testo è mia).

<sup>28</sup> Per una trattazione in profondità della considerazione delle *facoltà abituali* come privilegi *praeter ius*, con riferimenti storici e dottrinali: vedi J. GONZÁLEZ AYESTA, *La naturaleza jurídica*, cit., pp. 77-90.

<sup>29</sup> Vedi, ad esempio, F. SUAREZ, *De Legibus*, I. VIII, 1,5; A. REIFFENSTUEL, *Jus Canonicum Universum*, cit., I. V, tit. 33, n. 7; F.X. WERNZ, *Ius Decretalium*, t. I, *Introductio in Jus Decretalium, tertia editio recognita*, Prati, 1913, p. 198, nota 15.



Inoltre, all'epoca della Codificazione Pio-Benedettina, il confine tra privilegi, da una parte, e *deleghe di potestà*, dall'altra, non era ancora chiaramente definito: l'oggetto di un privilegio poteva consistere in una potestà, e la stessa potestà delegata poteva essere intesa come un privilegio<sup>30</sup>. Solo molti decenni più tardi, e in un contesto profondamente diverso, la disciplina delle *facoltà abituali* sarebbe stata ricondotta nell'ambito della normativa sulla *potestas regiminis*, come si vedrà più avanti (cfr. *infra*, n. 4.3.2).

Oltre la qualifica della figura, vi è un altro aspetto del can. 66 del CIC 1917 sul quale occorre soffermarsi. Si tratta del passaggio al successore delle *facoltà abituali* concesse dalla Sede Apostolica agli Ordinari, di cui al secondo paragrafo del medesimo canone. Tale disposizione si ricollega a quanto stabilito in passato dal Sant'Ufficio<sup>31</sup>. Da quest'ottica non è dunque difficile cogliere i legami tra quella parte del can. 66 e quanto detto in precedenza sulla qualifica delle *facoltà* concesse attraverso le Formule come *eminenter munerales* e quindi con il carattere istituzionale dell'intero *Sistema delle facoltà*. Anzi, sempre da questa prospettiva, pare possibile sostenere che proprio lì si trovava la ragione per la quale, salvo diversa disposizione o concessione *intuitu personae* (ossia concessione fatta a una persona in ragione delle sue qualità), si stabiliva il passaggio al successore delle *facoltà abituali* concesse agli Ordinari<sup>32</sup>.

In conclusione, si potrebbe dire che al considerare le *facoltà abituali* come privilegi *praeter ius*, il can. 66 situava l'intero *Sistema delle facoltà* - ossia, il fenomeno giuridico della concessione abituale di speciali facoltà ai Vescovi e agli altri Ordinari attraverso le *Formule di facoltà* - entro quel medesimo ambito. In questo modo, il Codice forniva una cornice normativa per tale fenomeno, rendendo superflua una sua specifica regolazione, salvo per quanto riguardava il passaggio al successore delle facoltà concesse agli Ordinari, confermando così le disposizioni date in precedenza. Tale è il senso del secondo paragrafo di quel medesimo can. 66, volto proprio a garantire tale passaggio.

---

<sup>30</sup> Cfr. P. GEFAELL, *El régimen de la potestad delegada de jurisdicción en la Codificación de 1917*, *Thesis ad doctoratum in lure Canonico totaliter edita*, Roma, 1991, p. 31.

<sup>31</sup> Cfr. il *Decreto di 24 novembre 1897* e la *Risposta del 3 maggio 1897* (vedi *supra*, note 18 e 19).

<sup>32</sup> Vedi *supra*, paragrafo 2.2. *Tratti caratteristici del Sistema delle facoltà*.



## 3.2 - Evoluzione delle Formule di facoltà nel periodo post-codiciale

Tuttavia il profondo impatto che la promulgazione del Codice Pio-benedettino ebbe sul *Sistema delle facoltà* non è stato principalmente dovuto alla norma del can. 66 sulle *facoltà abituali* appena esaminata. Tale impatto è stato piuttosto una conseguenza della necessità di riformare tutte le *Formule* allora vigenti, in modo da renderle conformi al nuovo assetto codiciale. Tale esigenza interessò sia le *Formule* contenenti le facoltà per gli Ordinari delle missioni (concesse dalla Congregazione di Propaganda Fide), sia quelle relative agli altri Ordinari nei territori di diritto comune (concesse dalla Congregazione Concistoriale).

Per i territori di missione, in seguito alla riforma della Curia Romana del 1908<sup>33</sup>, la Congregazione di *Propaganda* aveva già provveduto a una prima revisione delle facoltà da essa concesse. A seguito di tale revisione, il numero delle *Formule* fu ridotto a quattro - due generali e due particolari - pubblicate nel 1915<sup>34</sup>. Con la promulgazione del Codice del 1917 si rese tuttavia necessaria una nuova revisione. Nel 1919 furono approvate nuove *Formule* decennali, entrate in vigore nel gennaio 1920<sup>35</sup>.

Queste *Formule* vennero nuovamente riformate nel 1941, riducendosi a due - una maggiore e una minore - nell'intento di adeguarle meglio alle disposizioni codiciali e di semplificarne l'uso, poiché alcune clausole risultavano eccessivamente rigide<sup>36</sup>. Qualche anno più tardi, nel 1947, fu pubblicata un'*Editio altera* delle stesse *Formule*, sebbene con poche modifiche. Nel 1951 tali facoltà furono rinnovate per dieci anni a tutti gli Ordinari, fino al 31 dicembre 1960. Infine, nel 1961, si procedette a un'ultima e più approfondita revisione delle facoltà concesse dalla Congregazione di *Propaganda*, che furono definitivamente unificate in un'unica *Formula*.

<sup>33</sup> Vedi **PIO X**, *Cost. ap. Sapienti Consilio*, 29 giugno 1908, in *AAS*, vol. 1, 1909, n. 1, pp. 36-58.

<sup>34</sup> Per quanto si dirà in seguito sull'evoluzione delle *Formule* per i territori di missione, vedi **I. TING PONG LEE**, *Facultates Apostolicae*, cit., pp. 29-39.

<sup>35</sup> "Therefore, on February 6, 1919, three revised formulas were granted: the first for Mediterranean countries; the second for French and English colonies in Africa, for Central America, and for New Zealand; the third for all other missionary countries" (F. **FILONI**, *The Reception of the Code in the Missionary Territories and the Special Faculties Granted to the Congregation for the Evangelization of Peoples*, in *The Jurist*, vol. 76, 2016, p. 7).

<sup>36</sup> Cfr. **I. TING PONG LEE**, *Facultates Apostolicae*, cit. p. 31.



Riguardo ai *territori di diritto comune*, una volta promulgato il Codice del 1917, la Congregazione Concistoriale sopprese le facoltà fino ad allora concesse agli Ordinari di questi territori. A motivo di tale soppressione si addusse che i Vescovi già godevano, in virtù del nuovo Codice, della facoltà di dispensare dal diritto comune nei casi ritenuti opportuni per il bene della Chiesa e delle anime:

“Nella prossima sacra solennità di Pentecoste, entrando in vigore il nuovo Codice delle leggi ecclesiastiche, tutti gli Ordinari dei luoghi saranno di diritto investiti di numerosissime facoltà, che in precedenza erano soliti richiedere alla Sede Apostolica e che ottenevano tramite indulti comuni. È sufficiente infatti consultare il canone 349 in relazione al 239 circa i numerosi privilegi personali di cui sono accresciuti i Vescovi, [...] il 1043 e il 1045 circa le dispense dagli impedimenti matrimoniali, il 1245 circa le dispense dall’astinenza e dal digiuno, il 1304 circa la benedizione dei sacri utensili, senza contare qui molti altri, affinché appaia immediatamente che i Vescovi, in virtù del Codice, sono muniti di così grande potestà da poter moderare il rigore della legge comune e concedere giuste dispense con pari opportunità ed efficacia, ogniqualvolta l’utilità della Chiesa e la salute delle anime lo richiedano”<sup>37</sup>.

Tuttavia, la necessità di concedere nuovi poteri a questi Ordinari emerse ben presto. Infatti, nel marzo del 1922, la stessa Congregazione Concistoriale pubblicò un elenco di facoltà che gli Ordinari dei territori di diritto comune potevano richiedere alle varie Congregazioni della Curia Romana, in occasione della presentazione della cosiddetta *relatio diocesana*<sup>38</sup>. E, poco dopo, nel 1923, il Papa stabilì mediante il *motu proprio Post datam*, che si tornasse alla prassi tradizionale di richiedere e ottenere tutte le facoltà direttamente e congiuntamente dalla Congregazione Concistoriale, secondo quanto era stato richiesto da numerosi vescovi:

«Con le presenti Lettere, di *motu proprio* e con *certa scienza*, stabiliamo e decretiamo che in futuro le facoltà quinquennali, entro i limiti stabiliti e con le formule presentate il 17 marzo 1922, vengano

---

<sup>37</sup> S.C. CONCISTORIALE, *Decr. Proxima Sacra*, in *AAS*, vol. 10, 1918, p.190; la traduzione in italiano del testo latino originale è mia.

<sup>38</sup> Cfr. S.C. CONCISTORIALE, *Facultates quinquennales ordinariorum*, in *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, a cura di X. OCHOA, Roma, 1966, vol. I, n. 401, col. 431 ss.



attribuite da un'unica Sacra Congregazione, presso la quale tutti i Vescovi, non soggetti alla giurisdizione sia della Sacra Congregazione di Propaganda Fide, sia della Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale, sono tenuti a presentare le loro relazioni diocesane; cioè, [vengano attribuite] dalla Sacra Congregazione Concistoriale. I Ministri poi della Sacra Congregazione Concistoriale, almeno prima dell'inizio di ciascun quinquennio, richiederanno ai singoli Uffici della Santa Sede se qualche modifica debba essere apportata nelle "facoltà quinquennali", e la introdurranno esattamente nelle formule che saranno in seguito distribuite. Valendo le presenti, non ostante qualsiasi disposizione contraria, anche quelle degne di particolare menzione»<sup>39</sup>.

Nello stesso anno 1923, la Congregazione pubblicò quattro nuove *Formule di Facoltà*: la prima destinata agli Ordinari d'Italia; la seconda a quelli di Belgio, Portogallo e Spagna; la terza agli altri Ordinari europei; e la quarta agli Ordinari delle Americhe e del resto del mondo<sup>40</sup>. Queste *Formule*, rimaste in vigore per lungo tempo, furono raramente modificate, al punto che quelle applicabili nel 1952 erano quasi identiche a quelle pubblicate nel 1923<sup>41</sup>.

Infine, va notato che dopo la promulgazione del Codice Pio-benedettino, pure la Congregazione per le Chiese Orientali concesse facoltà agli Ordinari a essa soggetti<sup>42</sup>. A queste sono poi da aggiungere anche le facoltà concesse direttamente dai Romani Pontefici per l'America Latina e le Isole Filippine<sup>43</sup>. Queste facoltà erano già state

---

<sup>39</sup> PIO XI, *Motu Proprio Post datam*, 20 aprile 1923, in *AAS*, vol. 15, 1923, pp 193-194; la traduzione del testo originale latino è mia.

<sup>40</sup> Cfr. **S.C. CONCISTORIALE**, *Index Facultatum Quinquennalium Ordinariorum Locorum* (1923), in *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, vol. I, cit., n. 554, col. 618 ss.

<sup>41</sup> È sufficiente confrontare le facoltà citate nella nota precedente con quelle pubblicate nel 1952: **S.C. CONCISTORIALE**, *Index facultatum quinquennalium ordinariorum locorum tributarum*, in *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, a cura di X. OCHOA, Roma, 1970, vol. II, n. 2326, col. 3101 ss.

<sup>42</sup> Cfr. **S.C. PRO ECCLESIA ORIENTALI**, *Facultates Hierarchis concessae a S. Congregatione pro Ecclesia Orientali*, in *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, a cura di X. OCHOA, Roma, 1972, vol. III, n. 2957, col. 4135 ss.

<sup>43</sup> Vedi: **H. PEETERS**, *Facultates quas Ordinarii et Missionarii habere solent cum breve commentarium*, Pontificium Atheneum Antonianum, Romae, 1960; **L. BUIJS**, *Facultates Ordinariorum et Legatorum Sanctae Sedis in Misionibus necnon Facultates et Gratiae pro America Latina et Insulis Philippinis cum Commentarium*, Universitatis Gregorianae, Romae, 1963.



approvate da Papa Leone XIII nel 1897 per un periodo di trent'anni<sup>44</sup>. In seguito, Papa Pio XI le concesse nuovamente nel 1929, apportando alcune modifiche ma limitandone la durata a dieci anni<sup>45</sup>. Ciononostante, la Congregazione Concistoriale continuò a confermarle allo scadere di ogni decennio tramite decreti successivi<sup>46</sup>.

Questo breve percorso attraverso le diverse *Formule di facoltà* nel periodo post-codiciale evidenzia l'importanza del *Sistema delle facoltà* in quei decenni. Non a caso, quasi trent'anni dopo la promulgazione del Codice del 1917, il Ciprotti poteva affermare che:

"Una importante categoria di privilegi, molto usata anche attualmente, è costituita dalle facoltà abituali (generalmente concesse a tempo determinato: facoltà triennali, quinquennali, decennali, ecc.), che attribuiscono a determinati organi della Chiesa (quasi sempre agli ordinari) taluni poteri di giurisdizione o d'altro genere che non rientrano nella loro potestà ordinaria: poteri di concedere dispense, assoluzioni e così via"<sup>47</sup>.

Certamente, tutte le facoltà post-codiciali sin qui descritte (incluse quelle per i territori di diritto comune) erano notevolmente ampie e, nei contenuti, molto simili a quelle esistenti prima della codificazione<sup>48</sup>. D'altra parte, come già evidenziato, tali facoltà venivano concesse agli Ordinari allo scopo di conferire loro i poteri necessari per l'esercizio della loro funzione pastorale e di governo. Tuttavia, come vedremo in seguito, i profondi cambiamenti ecclesiologici introdotti dal Concilio Vaticano II

---

<sup>44</sup> Cfr. **LEONE XIII**, *Litt. ap. in forma Brevis Sanctissimi D.N. Leonis P.P. XIII de privilegiis Americae Latinae*, in *ASS*, vol. 29, 1896-97, pp. 659-663.

<sup>45</sup> Cfr. **PIO XI**, *Ordinariis, sacerdotibus et christifidelibus dioecesum ac ditionum Americae Latinae privilegia ac facultates ad decennium conceduntur*, in *AAS*, vol. 21, 1929, pp. 554-557.

<sup>46</sup> Cfr. **S.C. CONCISTORIALE**, *Decretum de facultatibus Ordinariis Americae Latinae ad decennium concedendis*, in *AAS*, vol. 31, 1939, p. 224.; **EAD.**, *Decretum de facultatibus et gratiis pro America Latina*, in *AAS*, vol. 41, 1949, pp. 189-191; **EAD.**, *Decretum de facultatibus et gratiis pro America Latina et pro Insulis Philippinis*, in *AAS*, vol. 51, 1959, pp. 915-918.

<sup>47</sup> **P. CIPROTTI**, *Lezioni di Diritto Canonico, Parte generale*, Cedam, Padova, 1943, p. 243.

<sup>48</sup> Tali facoltà si distinguevano in due categorie: alcune conferivano semplicemente licenze, autorizzazioni o permessi di vario genere (ad esempio, relative ai libri proibiti, all'alienazione dei beni o alla riduzione dello stipendio della Messa). Altre, invece, attribuivano veri e propri poteri di giurisdizione, come nel caso delle facoltà di dispensare (soprattutto in materia di impedimenti matrimoniali) o di assolvere da determinate censure e altre pene ecclesiastiche.



- e in particolare gli insegnamenti sull'episcopato e sulla potestà dei vescovi - misero radicalmente in discussione le basi su cui poggiava questo *Sistema delle facoltà*, provocandone una vera e propria crisi che aprì le porte al suo definitivo superamento.

## 4 - Crisi e superamento del *Sistema delle facoltà* dopo il Concilio Vaticano II

Come appena anticipato, gli insegnamenti del Concilio Vaticano II entrarono in conflitto con il *Sistema delle facoltà*, così come era stato concepito fino a quel momento. Tale problematica verrà in seguito esaminata, partendo da una sintetica esposizione dei punti centrali delle dottrine conciliari sulla potestà dei Vescovi, in particolare quelle contenute al n. 27 della Costituzione *Lumen gentium* e al n. 8 del Decreto *Christus Dominus*<sup>49</sup>. In un secondo momento, si esamineranno le conseguenze più immediate di tali dottrine all'indomani del Concilio stesso, con particolare riferimento al modo in cui tali insegnamenti sono stati recepiti al momento della revisione del diritto della Chiesa. Infine, si prenderà in considerazione il Codice di Diritto Canonico del 1983, con cui venne definitivamente segnato il superamento del vecchio *Sistema delle facoltà* e, allo stesso tempo, sono state introdotte importanti novità riguardo alla figura delle *facoltà abituali*.

### 4.1 - Dottrina del Concilio sulla potestà dei Vescovi

Il numero 27 della Costituzione dogmatica *Lumen gentium*, inserito nel contesto dell'esposizione sulla costituzione gerarchica della Chiesa e sull'episcopato (cap. III, nn. 18-29), tratta in modo specifico della funzione di governo dei Vescovi. Si ritiene qui opportuno citare il seguente passaggio, di peculiare rilevanza per la presente indagine:

“I Vescovi reggono come vicari e legati di Cristo le Chiese particolari

---

<sup>49</sup> Per la trattazione di questo tema mi permetto di rinviare al mio precedente contributo: **J. GONZÁLEZ AYESTA**, *La revisione del "Sistema delle facoltà" nel contesto del IV Principio per la riforma del Codice di Diritto Canonico*, in J. CANOSA (a cura di), *I Principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 218-226.



a loro affidate [...]. Questa potestà, che personalmente esercitano in nome di Cristo, è propria, ordinaria ed immediata, sebbene il suo esercizio sia in ultima analisi regolato dalla suprema autorità della Chiesa, e possa venir circoscritto entro certi limiti, per una ragione di utilità della Chiesa o dei fedeli. In forza di questa potestà i Vescovi hanno il sacro diritto e davanti al Signore il dovere di dare leggi ai loro sudditi, di giudicarli e di regolare tutto quanto appartiene al culto e all'apostolato.

A essi è pienamente affidato l'ufficio pastorale, cioè la cura quotidiana e abituale delle loro pecore; non devono essere considerati vicari del Romano Pontefice, poiché esercitano un'autorità propria e sono in realtà i capi del popolo che governano. Questa loro potestà, pertanto, non è eliminata dall'autorità suprema ed universale, ma anzi da essa viene affermata, corroborata e rivendicata, secondo quella stessa forma di governo che Cristo Signore ha stabilito nella sua Chiesa e che lo Spirito Santo senza interruzione conserva”<sup>50</sup>.

Come anticipato, il testo conciliare contiene una serie di affermazioni di grande rilievo per la nostra analisi. Tra queste, occorre evidenziare le seguenti: 1º) i Vescovi governano le Chiese particolari loro affidate come vicari di Cristo; 2º) la potestà di cui dispongono per il governo delle rispettive Chiese è propria, ordinaria e immediata; 3º) tale potestà è regolata in ultima istanza dalla suprema autorità della Chiesa, la quale può circoscriverne l'esercizio entro determinati limiti in vista dell'utilità della Chiesa e dei fedeli; 4º) ai Vescovi è pienamente affidata la cura pastorale abituale del proprio gregge.

Successivamente, il numero 8 del Decreto *Christus Dominus* ha riaffermato tale dottrina. Concretamente, ha stabilito, con inequivocabile chiarezza, che ai Vescovi, nelle loro diocesi, spetta per diritto proprio tutta la potestà ordinaria, propria e immediata necessaria per l'esercizio del loro ministero pastorale, salve le riserve spettanti al Romano Pontefice, e includendo, altresì, un ampio riconoscimento del potere di dispensare dalle leggi generali della Chiesa:

"a) Ai vescovi, quali successori degli apostoli, nelle diocesi loro affidate spetta di per sé la potestà ordinaria, propria e immediata, che è necessaria per l'esercizio del loro ministero pastorale, ferma sempre restando in ogni campo la potestà del Romano Pontefice di

---

<sup>50</sup> CONCILIO VATICANO II, *Cost. dog. Lumen gentium*, 21 novembre 1964, n. 27.



riservare alcune cause a se stesso o ad altra autorità.

b) Ai singoli vescovi diocesani viene data facoltà di dispensare in casi particolari da una legge generale della Chiesa i fedeli sui quali, a norma del diritto, esercitano la loro autorità, ogni qualvolta ritengano che ciò giovi al loro bene spirituale; a meno che la suprema autorità della Chiesa non avanzi qualche speciale riserva in proposito"<sup>51</sup>.

I testi riportati palesano con chiarezza il profondo contrasto tra il *Sistema delle facoltà*, fondato su concessioni speciali della Santa Sede agli Ordinari, e la dottrina conciliare sul potere di cui godono i Vescovi nelle loro diocesi. Tale contrasto risiede nel fatto che il ricorso alla concessione abituale di facoltà equivaleva a negare, almeno sul piano fattuale, che i Vescovi possedessero, in via ordinaria, propria e immediata, la pienezza della potestà necessaria per il governo quotidiano delle loro diocesi.

In altre parole, l'esistenza di un sistema organizzato per la concessione di facoltà agli Ordinari (per assolvere, dispensare o compiere atti di governo) difficilmente si poteva armonizzare con le asserzioni conciliari sul carattere originario e nativo della potestà dei Vescovi. Tale sistema, infatti, rifletteva una vicinanza alla dottrina - sostenuta da numerosi antichi canonisti<sup>52</sup> - secondo cui la potestà dei Vescovi costituiva una mera partecipazione alla *potestas iurisdictionis* del Romano Pontefice.

## 4.2 - Il *Sistema delle facoltà* e la revisione del diritto della Chiesa

Un anno prima della pubblicazione della *Lumen Gentium*, il Papa Paolo VI aveva approvato una importante disposizione sulle facoltà concesse dalla Sede Apostolica ai Vescovi: il m.p. *Pastorale munus*, del 30 novembre 1963. Con esso, il Pontefice conferiva ai Vescovi quaranta facoltà e otto privilegi, al fine di rendere più efficace il loro ministero pastorale<sup>53</sup>. Tali

---

<sup>51</sup> CONCILIO VATICANO II, *Decr. Christus Dominus*, 28 ottobre 1965, n. 8, a), b).

<sup>52</sup> In tale senso vedi F. X. WERNZ, *Ius decretalium, II, pars secunda, lus constitutionis Eccles. Cattolicae*, Romae, 1906, n. 737, pp. 526-530. Per quanto si riferisce in particolare al potere di dispensare, ulteriori riferimenti ad antichi canonisti sono ritrovabili in: C. HEITZMANN, *La potestad de dispensar de las leyes universales en la génesis del canon 87, Thesis ad Doctoratum in Jure Canonico totaliter edita*, Roma, 1989, pp. 22-28.

<sup>53</sup> Cfr. PAOLO VI, m.p. *Pastorale Munus*, 30 novembre 1963, in *AAS*, vol. 56, 1964, pp. 5-12.



facoltà, concesse *a iure* e in modo permanente, rappresentavano sicuramente un ampliamento della potestà dei Vescovi, pur conservando il carattere di partecipazione al potere del Romano Pontefice. Di conseguenza, mantenevano una essenziale continuità con la logica concessoria propria del *Sistema delle facoltà*<sup>54</sup>.

Un significativo passo avanti nel superamento di tale logica è invece avvenuto con un altro *motu proprio* del medesimo Pontefice: il m.p. *De Episcoporum Muneribus*, del 15 giugno 1966<sup>55</sup>. Attraverso questa seconda disposizione si dava attuazione alla potestà dei Vescovi di dispensare dalle leggi generali e, al contempo, venivano anche individuate le cause riservate al Romano Pontefice, in conformità alle linee tracciate dal n. 8 b) del Decreto *Christus Dominus*.

Tuttavia, la dottrina conciliare sull'episcopato imponeva un completo abbandono della logica delle concessioni (il *Sistema delle facoltà*), per approdare a una logica radicalmente nuova, fondata sul pieno riconoscimento della potestà ordinaria, propria e immediata dei Vescovi per il governo delle diocesi<sup>56</sup>. E così, non sorprende che la necessità di questa "svolta copernicana", per così definirla, fosse riemersa con forza pochi anni dopo, in occasione dei *Principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico*<sup>57</sup>.

---

<sup>54</sup> Sebbene il carattere derivato delle facoltà contenute in questo *motu proprio* fosse generalmente accettato, vi era un certo dibattito dottrinale sulla loro natura giuridica. Per alcuni erano *deleghe a iure*: cfr. I. TING PONG LEE, *In Lit. Ap. Pauli VI "Pastorale Munus" motu-proprio datas excursus doctrinalis*, in *Commentarium pro religiosis et missionariis*, vol. 43, 1964, pp. 59-63; per altri erano una forma di potestà ordinaria dei vescovi, anche se di tipo vicario: cfr. F. ROMITA, *Adnotationes in motu proprio "Pastorale Munus"*, in *Monitor Ecclesiasticus*, vol. 88, 1963, pp. 547-553.

<sup>55</sup> PAOLO VI, m.p. *De Episcoporum muneribus*, 15 giugno 1966, in *AAS*, vol. 58, 1966, pp. 467-472. All'epoca della sua pubblicazione, questo *motu proprio* ha suscitato un enorme interesse in dottrina, soprattutto in relazione alla *potestas dispensandi*. Al riguardo, cfr. J.F. CASTAÑO, *De potestate dispensandi super impedimentis matrimonialibus et super forma canonica, qua, hodierna stante legislatione, Episcopi dioecesani nimurum gaudent*, in *Angelicum*, vol. 50, 1973, 3-4, p. 390.

<sup>56</sup> Cfr. H. MULLER, *Realización de la catolicidad en la Iglesia local*, in H. LEGRAND, A. GARCÍA Y GARCÍA, J. MANZANARES (eds.), *Iglesias locales y catolicidad*, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1992, p. 475.

<sup>57</sup> I *Principi* furono approvati dalla prima Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi nel 1967 e servirono da guida e orientamento nel lavoro di preparazione dell'attuale Codice di Diritto Canonico. Il testo latino ufficiale è disponibile in: *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, in *Communicationes*, vol. 1, 1969, pp. 77-109.



Invero, il quarto di tali *Principi*, intitolato *De incorporatione facultatum specialium in ipso Codice*, affrontava nei seguenti termini la problematica in esame, in stretta connessione con l'antica questione della *potestas dispensandi* dei Vescovi:

"Per quanto riguarda il sistema delle facoltà che finora sono state usualmente concesse agli Ordinari e ad altri Superiori, esso sembra dover essere esaminato in profondità. Occorre innanzitutto evitare ciò che non di rado appare nelle leggi attuali, cioè che le dispense dalle leggi generali della Chiesa sembrino dipendere unicamente dal ricorso alla Sede Apostolica. Infatti, in tal caso, o non viene concessa alcuna dispensa, oppure è necessario attribuire facoltà ampie per assicurare una più pronta soluzione degli affari ecclesiastici.

Nel Codice occorre definire in termini positivi l'ufficio episcopale e l'ambito della sua potestà, conformemente alle disposizioni del decreto *Christus Dominus*, n. 8, a), sul ministero pastorale dei Vescovi nella Chiesa; e vanno elencate le cause che rimangono riservate alla Suprema Autorità o ad altra autorità. Inoltre, nei luoghi appropriati devono essere determinate le dispense dalle leggi generali della Chiesa che rimangono riservate alla Suprema Autorità o ad altra autorità, come quelle oggi riportate, ad esempio, nelle *Litterae Apostolicae De Episcoporum muneribus*"<sup>58</sup>.

Il nucleo della questione è stato evidenziato da uno dei partecipanti al Sinodo dei Vescovi del 1967, ove tali *Principi* furono approvati:

"Dopo il concilio non si può più propriamente parlare di facoltà concesse dalla S. Sede al vescovo, giacché questi, per sé, ha tutti i poteri necessari per governare il suo gregge, e solo per un bene più ampio l'autorità superiore competente [...] può sottrargli e riservarsi alcuni poteri. Perciò non è il caso di dire che nel futuro Codice devono venire incorporate le facoltà, ma si dica piuttosto che esso indichi solo quelle «causae maiores» riservate al Papa o ad altra autorità superiore al vescovo, fermo restando che a ciò non deve spingere il desiderio di centralizzare bensì il bene superiore delle anime"<sup>59</sup>.

---

<sup>58</sup> *Communicationes*, vol. 1, 1969, p. 80; la traduzione del testo originale latino è mia.

<sup>59</sup> Intervento di N. Edelby alla terza congregazione del Sinodo dei Vescovi del 1967, citato da G. CAPRILE, *Il Sinodo dei Vescovi*, La civiltà cattolica, Roma, 1968; la traduzione in italiano del testo originale in inglese è mia.



Ciononostante, il superamento definitivo di tale *Sistema* soltanto avvenne con la promulgazione del Codice attuale, come sarà illustrato in seguito.

### 4.3 - Novità introdotte dal Codice del 1983 in materia di facoltà speciali

La promulgazione del Codice di Diritto Canonico del 1983 segna il punto d'arrivo del percorso storico del presente studio. Da un lato, la ricezione nel Codice delle dottrine del Vaticano II sulla potestà dei Vescovi ha significato il definitivo superamento del *Sistema delle facoltà* concesse agli Ordinari, così come era esistito per secoli. D'altro lato, nel nuovo Codice la figura delle *facoltà abituali* è stata trasferita dall'ambito dei privilegi - ove si trovava nel Codice del 1917 - a quello sulla potestà di governo.

Occorre tuttavia ricordare che, in questi ultimi decenni, non poche facoltà speciali sono state concesse dal Romano Pontefice a diverse autorità, specialmente nell'ambito della Curia Romana. Questo fatto non smentisce la precedente affermazione sul superamento del *Sistema delle facoltà*, poiché queste concessioni del periodo posteriore al 1983 non sono paragonabili a quelle descritte lungo il nostro studio. Infatti, il vecchio *Sistema* comportava la concessione abituale di un ampio numero di facoltà ai Vescovi e agli Ordinari dei diversi territori attraverso *Formule* generali prestabilite (come descritto in precedenza). Invece, le facoltà speciali concesse dal Romano Pontefice negli ultimi decenni, sono state solitamente elargite a taluni dicasteri della Curia Romana con riguardo a specifici ambiti di intervento<sup>60</sup>.

A ogni modo, l'oggetto della nostra indagine rimane unicamente le facoltà concesse ai Vescovi e agli altri Ordinari e ci limiteremo ad affrontare le due questioni prima segnalate, ossia il definitivo superamento del vecchio *Sistema delle facoltà* e il nuovo trattamento dato alla figura delle *facoltà abituali* nel vigente Codice.

---

<sup>60</sup> Si pensi, ad esempio, nelle facoltà speciali concesse alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli da Papa Benedetto XVI, con data 30 aprile del 2005. Il testo è disponibile in **A. D'AURIA**, *Le facoltà speciali della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli*, in *Ius Missionale*, vol. 1, 2007, pp. 257-262. Per un commento, vedi **F. FILONI**, *The Reception of the Code*, cit., p. 13 ss.



## 4.3.1 - Definitivo superamento del *Sistema delle facoltà*

La promulgazione del Codice di Diritto Canonico del 1983 ha rappresentato un significativo sforzo di traduzione giuridica dei postulati ecclesiologici del Concilio Vaticano II. In particolare, il Codice ha recepito e consacrato la dottrina conciliare sulla potestà dei Vescovi, già precedentemente analizzata<sup>61</sup>. Due canoni rivestono particolare rilevanza, in connessione con il nostro tema: il can. 381, sulla potestà dei Vescovi diocesani, e il can. 87, concernente la dispensa dalle leggi universali della Chiesa.

La prima di tali disposizioni (il can. 381) stabilisce in modo chiaro che a ciascun Vescovo diocesano compete la pienezza della potestà necessaria per l'esercizio della propria funzione pastorale e di governo, fatta eccezione per le cause riservate alla suprema o ad altra autorità ecclesiastica:

"Compete al Vescovo diocesano nella diocesi affidatagli tutta la potestà ordinaria, propria e immediata che è richiesta per l'esercizio del suo ufficio pastorale, fatta eccezione per quelle cause che dal diritto o da un decreto del Sommo Pontefice sono riservate alla suprema oppure ad altra autorità ecclesiastica"<sup>62</sup>.

La potestà episcopale viene così definita come *ordinaria*, in quanto inerente per diritto all'ufficio stesso e non delegata; *propria*, perché non vicaria né derivata dal Romano Pontefice; e *immediata*, in quanto esercitabile direttamente, senza intermediazione di altre autorità né necessità di previa autorizzazione pontificia. Tali qualificazioni, considerate congiuntamente, dimostrano che non si tratta di una mera partecipazione alla potestà del Papa, bensì di un potere originario spettante a ciascun Vescovo per il governo della propria diocesi.

La seconda disposizione (il can. 87) riflette la medesima caratterizzazione della potestà episcopale, ma con riferimento all'ambito specifico della facoltà di dispensare, riconoscendo al Vescovo, entro certi limiti, un'ampia potestà per dispensare dalle leggi universali della Chiesa:

"Il Vescovo diocesano può dispensare validamente i fedeli, ogniqualvolta egli giudichi che ciò giovi al loro bene spirituale, dalle leggi disciplinari sia universali sia particolari date dalla suprema

---

<sup>61</sup> Si tratta della dottrina dei nn. 27 della Cost. dogm. *Lumen Gentium* e 8 del Decr. *Christus Dominus* (cfr., *supra*, paragrafo 4.1).

<sup>62</sup> Can. 381, § 1, CIC 1983.



autorità della Chiesa per il suo territorio o per i suoi sudditi, tuttavia non dalle leggi processuali o penali, né da quelle la cui dispensa è riservata in modo speciale alla Sede Apostolica o ad un'altra autorità"<sup>63</sup>.

Come si può notare, la potestà di dispensare di cui tratta il canone, è *ordinaria*, in quanto annessa *ipso iure* all'ufficio del Vescovo diocesano; essa è *propria* e non vicaria, poiché non costituisce una partecipazione alla potestà del Superiore (il Romano Pontefice); e, infine, è *immediata*, dato che il suo esercizio è rimesso al giudizio del Vescovo in base al bene spirituale dei fedeli.

In tale modo, i due canoni sopra richiamati confermano in maniera perentoria come il Codice del 1983 abbia attuato pienamente la "svolta copernicana" già delineata dal Concilio Vaticano II in materia di facoltà speciali. È stata così definitivamente accantonata la logica fondata sulle concessioni della Santa Sede ai Vescovi, che sosteneva l'intero tradizionale *Sistema delle facoltà*. Il nuovo Codice adotta una prospettiva radicalmente opposta: solo alcune cause restano riservate all'autorità suprema o ad altra autorità, mentre i Vescovi diocesani, in forza del proprio ufficio, sono titolari della potestà necessaria per affrontare e risolvere, sotto il profilo giuridico e pastorale, tutte le altre questioni e materie, rendendo superfluo, salvo eccezioni, il ricorso alla concessione abituale di facoltà straordinarie.

#### 4.3.2 - Applicazione alle *facoltà abituali* delle norme sulla potestà delegata

Nonostante il cambiamento di paradigma appena descritto, il nuovo Codice ha tuttavia mantenuto un canone dedicato alla figura delle *facoltà abituali*, il quale risulta simile al can. 66 del Codice del 1917, sebbene con rilevanti novità e diversa collocazione sistematica. Verrà ora affrontata tale questione, aggiungendo inoltre alcuni riferimenti al modo in cui la dottrina ha cercato di delineare i tratti caratteristici della figura alla luce della nuova normativa.

Va anzitutto notato che, durante i lavori della seconda Codificazione canonica, il vecchio canone 66 sulle *facoltà abituali* ha attraversato due distinte fasi. In un primo momento, il canone è rimasto

---

<sup>63</sup> Can. 87, § 1, CIC 1983.



nella parte relativa ai privilegi, senza modifiche sostanziali, almeno per quanto riguarda la disposizione più direttamente ricollegabile alla delimitazione della natura giuridica della figura stessa, ossia quella che stabiliva l'inclusione delle *facoltà abituali* tra i privilegi *praeter ius*<sup>64</sup>. Successivamente, in un secondo momento, il canone è stato trasferito nella parte del nuovo Codice dedicata alla potestà di governo (Libro I, Titolo VIII, *De potestas regiminis*) e collocato immediatamente dopo la distinzione tra potestà ordinaria e potestà delegata. Inoltre, il primo paragrafo è stato riformulato, con una duplice finalità: da una parte sopprimere ogni riferimento ai privilegi; e d'altra parte, disporre che alle *facoltà abituali* fossero applicate le norme relative alla potestà delegata<sup>65</sup>.

Queste importanti modifiche, sia per quanto attiene alla collocazione sistematica del canone sia per quanto riguarda il regime giuridico da attribuire alle *facoltà abituali*, sono poi confluite nel testo definitivo dell'attuale can. 132 del Codice di Diritto Canonico, che recita così:

“§ 1. Le facoltà abituali vengono rette dalle disposizioni sulla potestà delegata.

§ 2. Purtuttavia se nella sua concessione non è disposto espressamente altro o non è stata scelta l'abilità specifica della persona, la facoltà abituale concessa all'Ordinario non è annullata venendo meno il diritto dell'Ordinario cui fu concessa, sebbene egli stesso abbia iniziato a eseguirla, ma passa a qualsiasi Ordinario che gli succede nel governo”<sup>66</sup>.

---

<sup>64</sup> Cfr. PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA REVISIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO, *Schema Canonum Libri I De Normis Generalibus (Reservatum)*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1977, pp. 27-28, can 76 (CIC 66), § 1. La notazione tra parentesi indica la corrispondenza con il Codice del 1917 (disponibile in <https://www.delegumtextibus.va/content/testilegislativi/it/archivio/cic/cic/schemata.html>; consultato il 2 ottobre 2025).

Sui lavori preparatori dell'attuale canone 132 CIC 1983: cfr: J. GONZÁLEZ AYESTA, *La specificità delle "facoltà abituali" all'interno della delega* (Can. 132 CIC '83), in *lus Ecclesiae*, vol. 12, 2000, pp. 187-190.

<sup>65</sup> Tali modifiche erano già presenti nello *Schema novissimo* del 1982: PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA REVISIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO, *Codex Iuris Canonici. Schema novissimum iuxta placita Patrum Commissionis emendatum atque Summo Pontifici praesentatum*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1982, p. 21, can. 132 (disponibile in <https://www.delegumtextibus.va/content/testilegislativi/it/archivio/cic/cic/schemata.html>; consultato il 17 ottobre 2025).

<sup>66</sup> Can. 132 CIC 1983. Occorre notare, tuttavia, che nello *Schema novissimum* del 1982 (citato nella precedente nota) il can. 132 aveva un terzo paragrafo riferito all'esercizio



Alla luce di questo canone appena citato, è chiaro che il legislatore del 1983 ha voluto delineare un nuovo quadro normativo di riferimento per la figura delle *facoltà abituali*, diverso da quello stabilito nel Codice del 1917, lontano dai privilegi e legato invece alla potestà di governo. Una scelta che può ritenersi opportuna, soprattutto tenendo in considerazione due fattori: 1º) secondo quanto già detto in precedenza, lo scopo di molte delle tradizionali facoltà speciali concesse agli Ordinari era proprio quello di abilitare gli stessi a compiere veri e propri atti di giurisdizione; 2º) nel nuovo Codice del 1983, i privilegi sono visti come grazie in favore di determinate persone, fisiche o giuridiche (cfr. can. 76 CIC 1983)<sup>67</sup>.

Sembra ugualmente chiaro, sempre in vista di quanto disposto dal citato canone 132, che il medesimo legislatore non ha voluto offrire ulteriori riferimenti né circa la natura giuridica delle *facoltà abituali*, né circa le eventuali singolarità o specificità di tali facoltà all'interno della potestà di governo. Indagare su tali questioni rimaneva dunque - e forse rimane ancora - un compito per gli studiosi del diritto della Chiesa.

Va tuttavia notato che sul piano dottrinale vi è una certa concordanza tra gli autori che hanno studiato la questione, riguardo alla considerazione delle *facoltà abituali* come una via di attribuzione di potestà. Così, ad esempio, Garcia Martín le descrive come deleghe di governo, o competenze, concesse dalla legge o dall'autorità competente a persone fisiche in ragione del loro ufficio, o per un altro motivo, al fine di risolvere casi di necessità o urgenza o non previsti dalla legge; e per Huels, esse costituiscono una forma di delega generale, sempre derivante da un atto di concessione di un superiore, e aventi contenuto sia

---

da parte del Vicario generale e dei Vicari episcopali della *facoltà abituale* concessa al Vescovo diocesano. Il tenore di tale terzo paragrafo - che è stato poi parzialmente trasfuso nell'attuale can. 479, § 3, CIC 83 - recitava: "Inoltre, a meno che espressamente non sia stato disposto in modo diverso o a meno che non sia stata scelta l'abilità specifica della persona, la facoltà abituale concessa al Vescovo diocesano spetta anche al Vicario generale e, entro i limiti della propria competenza, al Vicario episcopale" (cfr. **PONTIFICA COMMISSIONE PER LA REVISIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO**, *Codex Iuris Canonici. Schema novissimum*, cit, p. 21, can. 132, § 3: la traduzione del testo latino originale è mia).

<sup>67</sup> Con riguardo alla distinzione tra privilegi, facoltà e altre categorie giuridiche prossime: vedi **J.M. HUELS**, *Privilege, Faculty, Indult, Derogation: Diverse Uses and Disputed Questions*, in *The Jurist*, vol. 63, 2003, pp. 213-252; di speciale interesse per il nostro tema sono le pp. 237-238.



giurisdizionale sia non giurisdizionale<sup>68</sup>.

Personalmente, pur condividendo tale impostazione di fondo in quanto alla caratterizzazione delle *facoltà abituali* come via di attribuzione di potestà, ho da sempre ritenuto che esse godano di una propria specificità come fenomeno giuridico. Tale specificità è da cercarsi in rapporto con gli uffici di governo, intesi come incarichi stabilmente costituiti nella Chiesa e da esercitarsi per un fine spirituale, ognuno dei quali è dotato di un insieme di diritti, stabiliti al momento della sua costituzione<sup>69</sup>. E più concretamente ancora, la specificità di cui parliamo andrebbe cercata in connessione con due disposizioni del Codice del 1983: da un lato, il secondo paragrafo del can. 132, relativo al passaggio al successore delle *facoltà abituali* concesse agli Ordinari, già prima citato; e dall'altro lato, il disposto dal terzo paragrafo del can. 479, secondo cui: "Spettano al Vicario generale e al Vicario episcopale, nell'ambito della propria competenza, anche le facoltà abituali concesse al Vescovo dalla Sede Apostolica".

Su tali basi normative, la tesi da me sostenuta è che le *facoltà abituali* sono concessioni fatte al titolare di un ufficio dal superiore a cui tale ufficio fa capo, proprio in vista delle funzioni dell'ufficio, e cioè *intuitu munericis*. Da quest'ottica, esse apparirebbero come un singolare tipo di delega, mediante la quale il titolare di un ufficio è abilitato per poter agire validamente o legittimamente in diverse fattispecie eccedenti la sua potestà ordinaria, ossia quella di cui è investito per ragione dell'ufficio. Una delega singolare, poi, in quanto le *facoltà abituali* concesse a un Ordinario passano al successore nel medesimo ufficio e quelle concesse dalla Sede Apostolica a un Vescovo diocesano sono anche esercitabili dai titolari di certi uffici a questo facenti capo (il Vicario generale e il Vicario episcopale). In questo modo, pur collocandosi nell'ambito della potestà delegata, le *facoltà abituali* hanno alcune caratteristiche che le avvicinano alla potestà ordinaria, presentando una

---

<sup>68</sup> Cfr. J.M. GARCÍA MARTÍN, *Le facoltà abituali secondo la disciplina canonica*, in *Apollinaris*, vol. 74, 2001, p. 672; J.M. HUELS, *Privilege, Faculty*, cit., p. 232.

<sup>69</sup> Tale modo di comprendere gli uffici di governo è pienamente conforme con il can. 145 CIC 1983, che recita: "§ 1. L'ufficio ecclesiastico è qualunque incarico, costituito stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale. § 2. Gli obblighi e i diritti propri dei singoli uffici ecclesiastici sono definiti sia dallo stesso diritto con cui l'ufficio viene costituito, sia dal decreto dell'autorità competente con cui viene insieme costituito e conferito".



propria specificità, di cui si deve tenere conto al momento di applicare a esse le norme sulla potestà delegata<sup>70</sup>.

Il collegamento delle *facoltà abituali* con l'ufficio di cui è titolare colui che le riceve è stato anche evidenziato, in tempi già più recenti, da Skonieczny, anche se con un diverso punto di partenza. Questo canonista polacco ha cercato di rileggere la figura ricollegandola con le cosiddette *norme di competenza*, che costituiscono una specifica categoria giuridica esistente nel diritto secolare della Polonia<sup>71</sup>. Da tale prospettiva, l'Autore è giunto poi a sostenere che tali facoltà sono una forma di autorizzazione abituale per la realizzazione di determinati atti giuridici, conferita per ragione dell'ufficio<sup>72</sup>.

## 5 - Conclusioni

La concessione di facoltà speciali ha avuto una lunga tradizione nella Chiesa, sia nei territori di missione sia in quelli di diritto comune, al punto che tra il XVII e la metà del XX secolo è esistito un vero e proprio *Sistema delle facoltà*.

Tale Sistema poggiava sulle *Formule di facoltà*, ossia su elenchi di facoltà adeguate alle necessità dei differenti luoghi. Attraverso di esse, i Vescovi e gli altri Ordinari erano abilitati a dispensare i loro sudditi dalle leggi universali della Chiesa e a compiere altri atti giuridici eccedenti le competenze inerenti al loro ufficio. In un certo senso, si trattava di concessioni più legate all'ufficio che alla persona e, da questo punto di vista, tali facoltà potevano qualificarsi come *eminenter munerales*. Ciò spiega perché, inizialmente, nelle stesse *Formule* si stabiliva che il destinatario potesse *comunicare* ad altri le facoltà ricevute, soprattutto al

---

<sup>70</sup> Cfr. J. GONZÁLEZ AYESTA, *La specificità delle facoltà abituali*, cit., pp. 193-194 e 202-206; ID., *Facultades habituales*, in J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO (Dir.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. III, cit., p. 906

<sup>71</sup> Cfr. P. SKONIECZNY, *Upoważnienia habitualne (facultates habituales) - wprowadzenie do problematyki*, in *Annales Canonici*, vol. 12, 2016, pp. 155-182. L'articolo è scritto in polacco e alcune delle categorie utilizzate dall'Autore sono fortemente legate al contesto giuridico della Polonia. Così capita, in particolare, con la suddetta categoria delle *norme di competenza* (*norma Kompetencyjna*), alla quale è dedicata tutta la prima sezione dello studio (pp. 156-160).

<sup>72</sup> Cfr. P. SKONIECZNY, *Upoważnienia habitualne*, cit., p. 165.



momento della sua morte; e ciò spiega inoltre perché, con il passare del tempo, fu stabilito, già con carattere generale, il passaggio al successore nell'ufficio delle facoltà concesse in modo abituale agli Ordinari.

Nel Codice di Diritto Canonico del 1917 non vi era alcun riferimento né alle *Formule di facoltà* né al *Sistema delle facoltà*. Vi era tuttavia un canone dedicato alla figura delle *facoltà abituali*, che avevano forti legami con quel tradizionale fenomeno della concessione di facoltà agli Ordinari attraverso *Formule*. Tali facoltà venivano considerate come privilegi *praeter ius* (cfr. can. 66, § 1), il che consente di affermare che lo scopo di tale canone sulle *facoltà abituali* fosse proprio quello di fornire un quadro normativo per l'intero *Sistema delle facoltà*, con particolare riguardo a quelle concesse ai Vescovi e agli altri Ordinari.

Dopo la promulgazione del Codice del 1917, le *Formule* furono riviste e aggiornate allo scopo di adeguarle al nuovo contesto normativo. La prima codificazione canonica non ha, dunque, significato la scomparsa del *Sistema delle facoltà*, che ha continuato ad avere una notevole importanza nei successivi decenni, sia nei territori di missione sia in quelli retti dal diritto comune, fino agli anni Sessanta del secolo scorso, quando è entrato in crisi.

Tale crisi è stata dovuta agli insegnamenti del Concilio Vaticano II sulla potestà dei Vescovi. Infatti, alcuni dei principali documenti conciliari affermarono che essi avevano, come ordinaria, propria e immediata, tutta la potestà necessaria per il governo abituale delle loro diocesi. Da quel momento in poi, l'esistenza di un sistema per la concessione ai Vescovi e agli altri Ordinari di facoltà speciali in modo abituale non aveva più senso. Perciò, la revisione del *Sistema delle facoltà* è stata accolta come uno dei principi che dovevano guidare la preparazione del nuovo Codice di Diritto Canonico del 1983.

E di fatti, nel nuovo Codice è stato pienamente accolto quanto segnalato da tale principio, così come gli insegnamenti conciliari su cui esso poggiava. Da una parte, si è saldamente affermata la potestà di cui godono i Vescovi per il governo delle loro diocesi (cfr. can. 381 CIC 1983); e dall'altra si è riconosciuto loro anche la potestà di dispensare dalle leggi generali della Chiesa (cfr. can. 87 CIC 1983). In tal modo, la logica delle concessioni speciali agli Ordinari, chiave di volta di tutto il vecchio *Sistema delle Facoltà*, è stata definitivamente superata.

Tuttavia, lo stesso Codice del 1983 ha mantenuto tra le sue disposizioni un canone dedicato alla figura delle *facoltà abituali* (cfr. can.



132), seppur separato dai privilegi e collocato nell'ambito della potestà di governo. Inoltre, si è disposto che le suddette facoltà fossero rette dalle norme sulla potestà delegata, delineando così il quadro normativo di riferimento per tale figura, senza però pronunciarsi sulla sua natura giuridica. Proprio per questo, la dottrina canonica ha cercato di approfondirne la specificità, come una peculiare forma di delega di potestà. Si tratterebbe di una delega fatta al titolare di un ufficio, in ragione dell'ufficio stesso (*intuitu munericis*), e rivestita di alcune singolari caratteristiche - segnatamente il passaggio al successore - che in qualche modo potrebbero accostare le *facoltà abituali* alla potestà ordinaria.

In definitiva, il *Sistema delle facoltà* è sorto in un momento storico ben definito ed è perdurato per tre secoli. La prima codificazione del diritto della Chiesa, pur avendo un notevole impatto su tale *Sistema*, non ne ha significato la completa scomparsa. Essa è avvenuta con la recezione nel Codice del 1983 degli insegnamenti del Concilio Vaticano II sulla potestà dei Vescovi. Nel medesimo Codice perdura un canone dedicato alle *facoltà abituali*, ma senza più legami con un vero e proprio *Sistema delle facoltà* per i Vescovi e gli altri Ordinari, ormai estinto.



## 6 - Appendice I: *Formule di Facoltà I e III dell'anno 1637*

### Formula I

#### *Contenente facoltà per i Vescovi in Africa, Asia e America* <sup>(1)</sup>

1. Di Conferire gli Ordini fuori dei tempi stabiliti e non osservati gli interstizi sino al presbiterato inclusivamente, qualora ivi concorra la necessità di Sacerdoti.
2. Di Dispensare in qualsivoglia irregolarità, eccettuate quelle che provengono da vera bigamia, o da omicidio volontario; e in questi medesimi due casi, se vi sarà precisa necessità di operatori, purché tuttavia, riguardo all'omicidio volontario, da siffatta dispensazione non sorga alcuno scandalo.
3. Di Dispensare sopra il difetto di età di un anno per la penuria di operatori, affinché possano essere promossi al Sacerdozio, se altronde siano idonei.
4. Di Dispensare e Commutare voti semplici in altre pie opere, e di dispensare per ragionevole causa nei voti semplici e di religione.
5. Di Assolvere e Dispensare in qualsivoglia simonia; e nella reale, dismessi i benefici, e sopra i frutti male percepiti, ingiungendo qualche elemosina o penitenza salutare ad arbitrio del dispensante, o anche ritenuti i benefici, se saranno parrocchiali e non vi sarà chi possa essere preposto alle parrocchie.
6. Di Dispensare nel *terzo* e *quarto* grado di consanguineità e affinità tanto semplice quanto misto, e nel *secondo*, *terzo* e *quarto* misti, non però nel 2° solo, quanto ai futuri matrimoni; riguardo poi ai preteriti, anche nel 2° solo con coloro che da eresia, o infedeltà si convertono alla fede cattolica, e nei predetti casi di dichiarare legittima la prole suscetta.
7. Di Dispensare sopra l'impedimento di pubblica onestà proveniente da giusti sponsali.
8. Di Dispensare sopra l'impedimento di crimine, purché nessuno dei coniugi sia stato il macchinatore, e di restituire il diritto di chiedere il debito perduto.
9. Di Dispensare nell'impedimento di cognazione spirituale, eccetto che tra levante e levato.
10. Tali però dispensazioni matrimoniali, cioè 6, 7, 8 e 9, non siano concesse, se non con la clausola: purché la donna non sia stata rapita, o se sia stata rapita, non si trovi in potestà del rapitore, e nella dispensazione sia inserito il tenore di siffatte facoltà, con l'espressione del tempo per cui furono concesse.
11. Di Dispensare con i gentili e infedeli aventi più mogli, affinché dopo la conversione e il battesimo, possano ritenere quella fra esse che avranno preferito, se anch'ella diverrà fedele, eccetto che la prima voglia convertirsi.
12. Di Confezionare gli Oli Sacri con i Sacerdoti che potranno avere e, se la necessità urge, anche fuori del giorno della Cena del Signore.
13. Di Delegare a semplici Sacerdoti la potestà di benedire paramenti e altri utensili necessari al Sacrificio della Messa, ove non intervenga la sacra unzione, e di riconciliare

---

<sup>1</sup> Traduzione in italiano del testo originale in latino, pubblicato da A. VERMEERSCH, *De formulis facultatum S.C. de Propaganda Fide commentaria*, Ed. Beyaert, Brugis, 1922, pp. 17-21.



# Stato, Chiese e pluralismo confessionale

le chiese contaminate con acqua benedetta dal Vescovo, e in caso di necessità anche con acqua non benedetta dal Vescovo.

14. Di Largire tre volte all'anno l'indulgenza plenaria ai contriti e confessati, e che abbiano ricevuto la Sacra Comunione.

15. Di Assolvere dall'eresia e apostasia dalla fede, e dallo scisma chiunque, anche ecclesiastici tanto secolari quanto regolari, non però quelli che provengono da luoghi ove si esercita il Sant'Uffizio, eccetto che abbiano commesso il delitto nei luoghi di Missione nei quali le eresie impunemente si diffondono, né quelli che abbiano abiurato giudizialmente, se non questi siano nati ove le eresie impunemente si diffondono, e dopo l'abiura giudiziale ivi ritornati siano ricaduti in eresia, e questi nel foro di coscienza soltanto.

16. Di Assolvere da tutti i casi riservati alla Sede Apostolica contenuti nella Bolla *In Coena Domini*.

17. Di Concedere l'indulgenza plenaria al primo dei convertiti dall'eresia, e anche in articolo di morte a qualsivoglia fedeli almeno contriti, se confessarsi non potranno.

18. Di Concedere l'indulgenza plenaria nell'Orazione delle 40 Ore da indicarsi tre volte all'anno nei giorni che meglio parranno al Vescovo, ai contriti e confessati, e che abbiano ricevuto la Sacra Comunione, se tuttavia dall'affluenza del popolo e dall'esposizione del Santissimo Sacramento non vi sia probabile sospetto di sacrilegio da parte degli eretici o degli infedeli oppure di offesa ai magistrati.

19. Di Lucrare per sé medesimo le medesime indulgenze.

20. In ogni seconda feria non impedita dall'Ufficio delle 9 lezioni, o se da esso impedita, nel giorno immediatamente seguente, di celebrare la Messa di Requie in qualsivoglia altare, anche portatile, per liberare le anime del Purgatorio dalle pene, a titolo di suffragio, secondo la loro intenzione.

21. Di Tenere e Leggere, non però cederli ad altri, libri di eretici o infedeli trattanti della loro religione all'effetto di impugnarli, e altri in qualsivoglia modo proibiti, eccetto le opere di Carlo Molinaeo, di Niccolò Macchiavello, e i libri di Astrologia giudiziaria principalmente, o incidentemente, o altrimenti in qualsivoglia modo di essa trattanti, in modo tale però che i libri non siano portati fuori da quelle province.

22. Di Preficere alle Parrocchie i Regolari e di deputarli propri Vicari in difetto di secolari, col consenso però dei loro Superiori.

23. Di Celebrare due volte al giorno, se la necessità urge, in modo però che nella prima Messa non abbia assunto l'abluzione, per un'ora prima dell'aurora e un'altra dopo mezzogiorno, senza ministro, sotto il cielo, e sottoterra, in luogo però decente, anche se l'altare sia rotto o senza reliquie di santi, e alla presenza di eretici, scismatici, infedeli e scomunicati, altrimenti la celebrazione non si possa fare.

24. Di Portare il Santissimo Sacramento occultamente agli infermi senza lume, e di ritenerlo nello stesso luogo per i medesimi infermi, in luogo però decente, se vi sia pericolo di sacrilegio da parte di eretici o infedeli.

25. Di Indossare vesti secolari, se altrimenti non potranno transitare verso i luoghi alla loro cura commessi, oppure in essi permanere.

26. Di Recitare il Rosario o altre preghiere, se non potranno portare con sé il Breviario, o per alcun legittimo impedimento, non possano recitare l'Ufficio Divino.

27. Di Dispensare, quando sembrerà procedente, sopra il consumo di carni, uova e latticini nel tempo dei digiuni e specialmente della Quaresima.



# Stato, Chiese e pluralismo confessionale

28. Di Comunicare le predette facoltà, non però quelle che richiedono l'ordine episcopale, o non si esercitano senza l'uso dei Sacri Oli, a Sacerdoti idonei che nella loro diocesi lavoreranno, e soprattutto nel tempo del loro decesso, affinché durante la Sede vacante vi sia chi possa supplire, finché la Sede Apostolica, fatta consapevole, il che dovrà farsi quanto prima per delegati o per uno di essi, provveda in altro modo, ai quali delegati per autorità apostolica viene concessa la facoltà durante la Sede vacante in caso di necessità, di consacrare calici, patene e altari portatili con Sacri Oli però benedetti dal Vescovo.

29. E le predette facoltà siano esercitate gratuitamente e senza alcuna mercede, e si intendano concesse per quindici anni soltanto, per le Indie Orientali e Occidentali e America Settentrionale, per l'Asia invece, e l'Africa per dieci anni soltanto.

Tuttavia le facoltà di questa formula non saranno da concedersi nello stesso modo a tutti i Vescovi, ma in conformità alle necessità dell'episcopato, delle Diocesi e delle condizioni dei tempi, giacché se dalle relazioni che saranno consegnate dai Vescovi alla Sacra Congregazione del Concilio nella Visita ad Limina Apostolorum, o da quelle che saranno inviate dai Missionari alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide, risulterà che alcuni Episcopati non abbisognano di tutte le facoltà contenute nella detta Formula, nella concessione di esse dovranno tralasciarsi quelle che non saranno necessarie per i detti Vescovi.

## Formula III

*Contenente facoltà per i luoghi d'Europa ove impunemente si diffondono le eresie, da concedersi ai Nunzi della Sede Apostolica e all'Arcivescovo Filippense per l'Olanda e le Province Confederate<sup>(2)</sup>*

1. Di Assolvere dall'eresia e apostasia dalla fede e dallo scisma chiunque, anche ecclesiastici tanto secolari quanto regolari; non però quelli che provengono da luoghi ove si esercita il Sant'Uffizio, eccetto che abbiano commesso il delitto nei luoghi di Missione nei quali le eresie impunemente si diffondono, né quelli che abbiano abiurato giudizialmente, se non questi siano nati ove le eresie impunemente si diffondono, e dopo l'abiura giudiziale ivi ritornati siano ricaduti in eresia, e questi nel foro di coscienza soltanto.

2. Di Tenere e Leggere libri proibiti di eretici all'effetto di impugnarli, e altri in qualsivoglia modo ecc. (come nel n. 21 della prima form.).

---

<sup>2</sup> Traduzione in italiano del testo originale in latino, pubblicato da: **A. VERMEERSCH**, *De formulis facultatum S.C. de Propaganda Fide commentaria*, Ed. Beyaert, Brugis 1922, pp. 23-28. Si tenga conto che l'espressione "Arcivescovo Filippense per l'Olanda", usata nella rubrica di questa *Formula III*, si riferisce a un titolo usato dalla fine del Seicento in quei territori, quando un Vicariato Apostolico (*Missio Hollandica*) venne a succedere all'arcivescovato di Utrecht (cfr. **E. SASTRE SANTOS**, *El Ius Tridentinum...*, cit. p. 799).



3. Di Dispensare nel terzo e quarto semplice e misto con i poveri e nei matrimoni da contrarre, invece nei matrimoni già contratti con eretici convertiti, anche nel secondo semplice e misto, e in questi casi di dichiarare legittima la prole suscitata.
4. Di Dispensare sopra l'impedimento di pubblica onestà proveniente da sponsali giusti.
5. Di Dispensare sopra l'impedimento di crimine, purché nessuno dei coniugi sia stato macchinatore, e di restituire il diritto di chiedere il debito perduto.
6. Di Dispensare nell'impedimento di cognazione spirituale, eccetto che tra levante e levato.
7. Tali però dispensazioni matrimoniali, cioè 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>, non siano concesse, se non con la clausola: purché la donna non sia stata rapita, o se sia stata rapita, non si trovi in potestà del rapitore, e nella dispensazione sia inserito il tenore di siffatte facoltà, e sia dichiarato espressamente che esse sono concesse come da delegato della Sede Apostolica, con l'espressione del tempo per cui furono concesse.
8. Di Dispensare nelle irregolarità provenienti soltanto da delitto occulto, eccettuata quella che si contrae da omicidio volontario.
9. Di Dispensare e Commutare voti semplici, anche di castità, per ragionevole causa in altre pie opere, eccettuati i voti di castità e di Religione.
10. Di Assolvere da tutti i casi riservati anche nella Bolla *In Coena Domini*, soltanto però nei luoghi ove le eresie impunemente si diffondono.
11. Di Delegare a semplici Sacerdoti la potestà di benedire paramenti e altri utensili necessari al Sacrificio della Messa, ove non intervenga la sacra unzione, e di riconciliare le chiese contaminate con acqua benedetta dal Vescovo, e in caso di necessità anche con acqua non benedetta dal Vescovo.
12. Di Comunicare queste facoltà in tutto, o in parte, secondo quanto giudicato necessario in coscienza, a Sacerdoti idonei che lavorano nella conversione delle anime, soltanto però nei luoghi degli eretici, ove è proibito l'esercizio della Religione Cattolica. E le prefate facoltà siano esercitate gratuitamente e senza alcuna mercede, e si intendano concesse per un triennio soltanto.
- Le medesime facoltà potranno essere date ai Vescovi titolari in *Hibernia*, con l'aggiunta delle sottoscritte:
13. Di Conferire gli Ordini fuori dei tempi stabiliti e non osservati gli interstizi sino al Sacerdozio inclusivamente.
14. Di Dispensare sopra il difetto di età di un anno per la penuria di operatori, acciocché possano essere promossi al Sacerdozio, se altronde siano idonei.
15. Di Consacrare gli Oli con almeno cinque Sacerdoti, non però fuori del giorno della Cena del Signore, a meno che sia urgente fare altrimenti a causa di necessità.
16. Di Celebrare due volte al giorno, se la necessità urge, in modo però che nella prima Messa non abbia assunto l'abluzione, per un'ora prima dell'aurora e un'altra dopo mezzogiorno, senza ministro, sotto il cielo, e sottoterra, in luogo però decente, anche se l'altare sia rotto o senza reliquie di santi, e alla presenza di eretici, scismatici, infedeli e scomunicati, altrimenti la celebrazione non si possa fare.
17. Di Portare il Santissimo Sacramento occultamente agli infermi senza lume, e di ritenerlo nello stesso luogo per i medesimi infermi, in luogo però decente, se vi sia pericolo di sacrilegio da parte di eretici o infedeli.



18. Di Indossare vesti secolari, se altrimenti non potranno transitare verso i luoghi alla loro cura commessi, oppure in essi permanere.

19. Di Recitare il Rosario o altre preghiere, se non potranno portare con sé il Breviario, o per alcun legittimo impedimento, non possano recitare l'Ufficio Divino.

20. Di Dispensare, quando sembrerà conveniente, sopra il consumo di carni, uova e latticini nel tempo dei digiuni e specialmente della Quaresima.

Item altre facoltà, che per dette Provincie si annotano nella quinta formula in fine, e accomodata l'undicesima in questo modo, cioè:

21. Di Comunicare queste facoltà, in tutto o in parte, secondo quanto avranno giudicato necessario in coscienza, a Sacerdoti idonei che lavorano nella conversione delle anime, e soprattutto nel tempo del loro decesso, affinché durante la Sede vacante vi sia chi possa supplire, finché la Sede Apostolica, fatta consapevole, il che dovrà farsi quanto prima per delegati o per uno di essi, provveda in altro modo. E le predette facoltà siano esercitate gratuitamente e senza alcuna mercede, e si intendano concesse per un quinquennio soltanto.



## 7 - Appendice II: Voto *De Indultis*

Il testo del Voto *De Indultis* del Prof. A Boudinhom (colonna di sinistra) è una traduzione italiana del testo latino da me pubblicato anni fa (vedi J. GONZÁLEZ AYESTA, *La naturaleza jurídica de las facultades habituales*, cit., Anexo II, pp. 161-162). Il testo originale in latino era stato consultato nell'Archivio Segreto Vaticano, *Fondo Codex Iuris Canonici de 1917*, Scatola 13). I canoni citati (colonna a destra) sono la traduzione italiana di quelli pubblicati sullo stesso libro (ibidem, Anexo III, pp. 163-165), consultati nel medesimo *Fondo* e Scatola dell'Archivio Segreto Vaticano. Le note in calce (nn. 1-9) corrispondono a quelle presenti nel testo originale del Voto.

TESTO DEL VOTO	CANONI CITATI
1. Ai rescritti e ai privilegi si aggiungono le facoltà abituali, cioè gli indulti di assolvere, dispensare, condonare e compiere altri atti di questo genere, che sono concessi ai Vescovi e gli altri Ordinari per la più agevole amministrazione ecclesiastica.	
2. Le facoltà, salvo che siano strettamente personali, sono conferite agli Ordinari e, pertanto, possono essere esercitate da tutti coloro che rientrano sotto la denominazione di Ordinari, secondo la norma del can. 99 <i>De personis</i> <sup>1</sup> . Tali facoltà possono inoltre essere, con prudenza, comunicate anche ad altri, sia per un singolo atto sia in modo abituale, a meno che il loro stesso tenore non restrinja tale facoltà di comunicazione <sup>2</sup> .	Can 99 § 1. Nel diritto, sotto il nome di Ordinario senza aggiunte, si intendono coloro che hanno potestà di giurisdizione ordinaria, ma non vengono compresi tutti, cioè, a meno che non consti diversamente, oltre al Romano Pontefice, l'Vescovo residenziale, l'Amministratore, il Vicario, il Prefetto Apostolico, il Superiore di Missione, il Prelato Nullius, e inoltre coloro che, venendo a mancare i suddetti, subentrano ad interim nel governo in virtù di un precezio di diritto, il Vicario Generale, ciascuno per il suo territorio, i Superiori maggiori negli Ordini clericali esenti per i loro sudditi. § 2. Sotto il nome poi di Ordinario del luogo o dei luoghi vengono compresi tutti quelli elencati, eccetto i superiori religiosi. (Schema del 1912, libro II, <i>De Personis</i> )
3. L'Indultario di una facoltà abituale non può usarla se non riguardo ai sudditi secondo le	Can. 104 § 1. La potestà di giurisdizione, sia ordinaria sia delegata, può essere esercitata

<sup>1</sup> Su questa materia S. U. 20 febr. 1888; 27 [sic] nov. 1897; 20 april. 1898, etc.

<sup>2</sup> S. U., 14 dec. 1898.



norme vigenti per il foro esterno o interno; tuttavia, se nulla osta, può usarla a proprio vantaggio, a norma del can 104, <i>De personis</i> <sup>3</sup> .	solo sui sudditi, a meno che non sia espressamente previsto diversamente. § 2. La potestà giudiziale, sia ordinaria sia delegata, non può essere esercitata a proprio vantaggio o fuori dal territorio o sul suddito assente dal territorio, salvi i precetti del can. 36 <i>De iudiciis</i> . § 3. A meno che non consti diversamente dalla natura delle cose o dal diritto, si può esercitare la potestà d'Ordine e la potestà di giurisdizione volontaria anche a proprio vantaggio o fuori dal territorio o sul suddito assente dal territorio. (Schema del 1912, libro II, <i>De Personis</i> )
4. Qualsiasi Indulto deve essere inteso secondo la propria significazione delle parole, a norma dei cann. 16 e 51 <i>Norm. Gen.</i> ; salva la quale, comporta in generale una larga interpretazione; sottostanno tuttavia a interpretazione stretta nella parte in cui sono contro il diritto comune o ledono un diritto altrui <sup>4</sup> .	Can. 16: Le leggi ecclesiastiche devono essere intese secondo la propria significazione delle parole considerata nel testo e nel contesto; se questa sia rimasta dubbia e oscura, si deve ricorrere alle leggi circostanti e alla mente del Legislatore. Can. 51: I Rescritti devono essere intesi secondo la propria significazione delle parole e il comune uso di parlare e non devono essere estesi a casi diversi da quelli espressi. (Schema del 1912, libro I, <i>Normae Generales</i> )
5. Quindi, insieme all'Indulto stesso, si considerano concesse tutte le potestà opportune per il suo uso; in special modo, con l'Indulto di dispensare si considera concessa anche la potestà di assolvere dalle pene ecclesiastiche, se per caso ne ostino, ma solo al fine di conseguire la dispensazione <sup>5</sup> .	
6. Per il valido uso degli Indulti si richiede:	Can. 42: Le condizioni nei rescritti della Sede Apostolica sono ritenute essenziali per la validità degli stessi solo quando sono espresse

<sup>3</sup> S. U., 14 dec. 1898.

<sup>4</sup> Forse si deve aggiungere: "a norma dei cann. 52 e 68 *Norm. Gen.*". Con questa forma di canone ho introdotto, per quanto è stato lecito, l'uniformità con le regole dell'interpretazione della legge, del rescritto e del privilegio; aderendo al tempo stesso alla dottrina più comune, sulla quale cfr. P. GASPARRI, *De Matr.*, n. 462 sq.; G. D'ANNIBALE, I, n. 228, 231, etc. E cfr. nota ad can. 13 schematis *De Dispensationibus* Rmi D. Sole.

<sup>5</sup> S. U., 14 dec. 1898.



# Stato, Chiese e pluralismo confessionale

<p>1.<sup>o</sup> Che nessuno ne faccia uso prima di averne in mano una copia autentica<sup>6</sup>, salva l'eccezione nel can. 55 <i>Norm. Gen.</i></p> <p>2.<sup>o</sup> Che non si eccedano i limiti assegnati e che si osservino quelle forme o solennità apposte per la validità, a norma dei cann. 42 e 57 <i>Norm. Gen.</i><sup>7</sup>.</p> <p>3.<sup>o</sup> Che, ogni volta che se ne fa uso in vista di un atto pubblico e in scritto, si faccia menzione della facoltà delegata dal Romano Pontefice<sup>8</sup>.</p>	<p>per mezzo delle particelle <i>se, a condizione che</i>, o altre di eguale significato.</p> <p>Can. 55: L'esecutore del rescritto svolge invalidamente il suo ufficio, prima di aver ricevuto le lettere e di averne riconosciuto l'autenticità e l'integrità, a meno che una notifica previa delle medesime non gli sia stata trasmessa con l'autorità della Santa Sede.</p> <p>Can. 57: L'Esecutore deve procedere secondo la norma del mandato; e se non avrà diligentemente adempiuto le condizioni essenziali apposte nelle lettere e non avrà osservato la forma sostanziale del rescritto, l'esecuzione è irrita.</p> <p>(Schema del 1912, libro I, <i>Normae Generales</i>)</p>
<p>7. Inoltre, all'indultario è proibito accettare alcunché per le grazie o dispensazioni fatte in virtù dell'Indulto, salve soltanto le legittime tasse di cancelleria, se il caso lo richiede<sup>9</sup>.</p>	
<p>8. Le facoltà cessano per scadenza del tempo o per esaurimento del numero di casi; similmente per revoca espressa o implicita, a norma del can. 71, § 1 e 3 <i>Norm. Gen.</i></p>	<p>Can. 71: § 1. I Privilegi in qualsiasi modo impetrati cessano per legittima revoca espressa o tacita dello stesso concedente o del suo superiore competente o successore.</p> <p>§ 2. Per mezzo di una legge generale direttamente contraria vengono revocati i privilegi contenuti nel diritto comune, ma non gli altri senza espressa menzione dei medesimi.</p> <p>§ 3. Se poi la revoca avviene per mezzo di un peculiare atto del superiore, il privilegio perdura finché la revoca non sia significata al privilegiario.</p> <p>(Schema del 1912, libro I, <i>Normae Generales</i>)</p>

<sup>6</sup> S. U., 14 dec. 1898.

<sup>7</sup> S. U., 14 dec. 1898.

<sup>8</sup> La necessità di fare menzione della potestà delegata, sotto pena di nullità, non mi convince per niente, e mi basterebbe l'obbligo di fare tale menzione, come d'uso. In verità, poiché nello schema sulle dispensazioni del Rmo Sig. Sole canone 6, 1.<sup>o</sup>, questa [menzione] è richiesta per la validità della dispensazione, fu mia intenzione nel canone proposto ridurre tale necessità a certi limiti. Infatti, moltissime sono le concessioni fatte quotidianamente in virtù di indulti, verbalmente; per cui si darebbe adito ad ansie e a dubbi.

<sup>9</sup> S. U., 14 dec. 1898.



## 8 - Fonti e bibliografia

### Fonti

- BENEDETTO XIV, *Litt. ap. Ex sublimi*, 26 gennaio 1753, in *Benedicti XIV Bullarium*, t. 3, *pars secunda*, p. 49.
- BENEDETTO XIV, *Litt. ap. Quam ex sublimi*, 8 agosto 1755, in *Benedicti XIV Bullarium*, t. 3, *pars secunda*, p. 286.
- Codicis Juris Canonici Fontes*, a cura di P. GASPARRI e I. SEREDI, 11 volumi, Romae, 1923-1931.
- CONCILIO VATICANO II, *Cost. dog. Lumen gentium*, 21 novembre 1964.
- CONCILIO VATICANO II, *Decr. Christus Dominus*, 28 ottobre 1965
- GREGORIO XV, *Cost. ap. Inscrutabili divinae providentiae*, 22 giugno 1622, in *Collectanea Sacrae Congregationis de Propaganda Fide*, Roma, 1907, vol. I, n. 3, 3.
- LEONE XIII, *Litt. ap. in forma Brevis Sanctissimi D.N. Leonis P.P. XIII de privilegiis Americae latinae*, in *ASS*, vol. 29, 1896-97, pp. 659-663.
- PAOLO VI, *m.p. Pastorale Munus*, 30 novembre 1963, in *AAS*, vol. 56, 1964, pp. 5-12.
- PAOLO VI, *m.p. De Episcoporum muneribus*, 15 giugno 1966, in *AAS*, vol. 58, 1966, pp. 467-472.
- PIO X, *Cost. ap. Sapienti Consilio*, 29 giugno 1908, in *AAS*, vol. 1, 1909, n. 1, pp. 36-58.
- PIO X, *Ordo Servandus in sacris Congregationibus, Tribunalibus, Officiis Romanae Curiae - Pars Altera, Normae peculiares*, in *AAS*, vol. 1, 1909, pp. 59-108.
- PIO XI, *Motu Proprio Post datam*, 20 aprile 1923, in *AAS*, vol. 15, 1923, pp. 193-194.
- PIO XI, *Ordinariis, sacerdotibus et christifidelibus dioecesium ac ditionum Americae Latinae privilegia ac facultates ad decennium conceduntur*, in *AAS*, vol. 21, 1929, pp. 554-557.
- PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA REVISIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO, *Schema Canonum Libri I De Normis Generalibus (Reservatum)*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1977.
- PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA REVISIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO, *Codex Iuris Canonici. Schema novissimum iuxta placita Patrum Commissionis emendatum atque Summo Pontifici praesentatum*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1982.
- S.C. CONCISTORIALE, *Decr. Proxima Sacra*, in *AAS*, vol. 10, 1918, pp. 190-192.
- S.C. CONCISTORIALE, *Facultates quinquennales ordinariorum*, in *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, a cura di X. Ochoa, Roma, 1966, vol. I, n. 401, col. 431 ss.



# Stato, Chiese e pluralismo confessionale

- S.C. CONCISTORIALE, *Index facultatum quinquennalium ordinariorum locorum* (1923), in *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, a cura di X. Ochoa, Roma, 1966, vol. I, n. 554, col. 618 ss.
- S. C. CONCISTORIALE, *Decretum de facultatibus Ordinariis Americae Latinae ad decennium concedendis*, in *AAS*, vol. 31, 1939, p. 224.
- S.C. CONCISTORIALE, *Decretum de facultatibus et gratiis pro America Latina*, in *AAS*, vol. 41, 1949, pp. 189-191.
- S.C. CONCISTORIALE, *Decretum de facultatibus et gratiis pro America Latina et pro Insulis Philippinis*, in *AAS*, vol. 51, 1959, pp. 915-918.
- S.C. CONCISTORIALE, *Index facultatum quinquennalium ordinariorum locorum tributarum*, in *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, a cura di X. Ochoa, Roma, 1970, vol. II, n. 2326, col. 3101 ss.
- S.C. PER LA CHIESA ORIENTALE, *Facultates Hierarchis concessae a S. Congregatione pro Ecclesia Orientali*, in *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, a cura di X. Ochoa, Roma. Vol. III, n. 2957, col. 4135 ss.
- S.C.S. UFFIZIO, *Decr. 24 Nov. 1897*, in *Codicis Juris Canonici Fontes*, vol. IV, Romae, 1926, n. 1193.
- S.C.S. UFFIZIO, *Litt. Encycl. 20 febbraio 1888*, in *Codicis Juris Canonici Fontes*, vol. IV, Romae, 1926, n. 1109.
- S.C.S. UFFIZIO, *Resp. 3 maii 1899*, in *Codicis Juris Canonici Fontes*, vol. IV, Romae, 1926, n. 1223.
- S.C. DE PROPAGANDA FIDE, *Litt. Encycl. S.C. de Prop. Fide 1743*, in *Collectanea S.C. de Propaganda Fide*, Romae, 1893, n. 143.
- Schemae Codicis Iuris Canonici (sub secreto pontificio). Codex Iuris Canonici cum notis Petri Card. GASPARRI*, Typis Polyglotis Vaticanis, Romae, 1912, in Archivio Segreto Vaticano, *Fondo Codex Iuris Canonici 1917*, Scattola 23.
- Schemae Codicis Iuris Canonici (sub secreto pontificio). Codex Iuris Canonici cum notis Petri Card. GASPARRI*, Typis Polyglotis Vaticanis, Romae, 1914, in Archivio Segreto Vaticano, *Fondo Codex Iuris Canonici 1917*, Scattola 24.
- Voto De Indultis*, in Archivio Segreto Vaticano, *Fondo Codex Iuris Canonici 1917*, Scattola 13.

## Autori

- BAURA, E., *La dispensa canonica dalla legge*, Giuffrè, Milano, 1997.
- CAPRILE, G., *Il Sinodo dei Vescovi*, La Civiltà Cattolica, Roma, 1968.
- CASTAÑO, J.F., *De potestate dispensandi super impedimentis matrimonialibus et super forma canonica, qua, hodierna stante legislatione, Episcopi dioecesani nimirum gaudent*, in *Angelicum*, vol. 50, 1973, 3-4, pp. 358-390.
- CIPROTTI, P., *Lezioni di Diritto Canonico, Parte generale*, Cedam, Padova, 1943.
- BUIJS, L., *Facultates Ordinariorum et Legatorum Sanctae Sedis in Misionibus necnon Facultates et Gratiae pro America Latina et Insulis Philippinis cum Commentarium*, Universitatis Gregorianae, Romae, 1963.



# Stato, Chiese e pluralismo confessionale

- D'AURIA, A., *Le facoltà speciali della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli*, in *Ius Missionale*, vol. 1, 2007, pp. 257-262.
- FILONI, F., *The Reception of the Code in the Missionary Territories and the Special Faculties Granted to the Congregation for the Evangelization of Peoples*, in *The Jurist*, vol. 76, 2016, pp. 5-18.
- FROSINI, V., *Facoltà*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Utet, Torino, VI, 1957.
- GARCÍA MARTÍN, J.M., *Le facoltà abituali secondo la disciplina canonica*, in *Apollinaris*, vol. 74, 2001, pp. 659-687.
- GEFAELL, P., *El régimen de la potestad delegada de jurisdicción en la Codificación de 1917, Thesis ad doctoratum in lure Canonico totaliter edita*, Roma, 1991
- GONZÁLEZ AYESTA, J., *La naturaleza jurídica de las facultades habituales en la Codificación de 1917*, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona, 2001.
- GONZÁLEZ AYESTA, J., *La revisione del "Sistema delle facoltà" nel contesto del IV Principio per la riforma del Codice di Diritto Canonico*, in J. CANOSA (a cura di), *I Principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 195-227.
- GONZÁLEZ AYESTA, J., *La specificità delle "facoltà abituali" all'interno della delega (Can. 132 CIC '83)*, in *Ius Ecclesiae*, vol. 12, 2000, pp. 187-208.
- GONZÁLEZ AYESTA, J., *Facultad; Facultades habituales*, in J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO (Dirs.), in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. III, Pamplona, 2012, pp. 890-891 e pp. 901-907, rispettivamente.
- GENTRUP, T. *Jus missionarium*, Steyl Hollandiae, 1925.
- GERIN, M. *Le gouvernement des missions*, Université Laval, Québec, 1944.
- HEITZMANN, C., *La potestad de dispensar de las leyes universales en la génesis del canon 87, Thesis ad Doctoratum in Jure Canonico totaliter edita*, Roma, 1989.
- HUELS, J.M., *Privilege, faculty, indult, derogation: diverse uses and disputed questions*, in *The Jurist*, vol. 63, 2003, pp. 213-252.
- LARRAONA, A., *De iure missionario. Introductio generalis*, in *Commentarium pro religiosiis et mississionariis*, vol. 16, 1935, pp. 228-232.
- LEGRAND, H., GARCÍA Y GARCÍA, A., MANZANARES, J. (eds.), *Iglesias locales y catolicidad*, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1992.
- MARTINELLI, M., *L'origine e lo sviluppo delle "Facoltà speciali" di Propaganda Fide. Aspetti storici*, in *Ius Missionale*, vol. 2, 2008, pp. 11-31.
- MULLER, H., *Realización de la catolicidad en la Iglesia local*, in H. LEGRAND, A. GARCÍA Y GARCÍA, J. MANZANARES (eds.), *Iglesias locales y catolicidad*, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1992.
- NAZ, R., *Facultés*, in *Dictionnaire de Droit canonique*, vol. V, 1953, pp. 800-802.
- OCHOA, X., (a cura di), *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, vol. I-III, Roma, 1966-1972.
- PAVENTI, S.M., *Congregazione Urbaniana super facultatibus missionariorum*, in *Studia missionalia*, vol. 7, 1952, pp. 217-240.



# Stato, Chiese e pluralismo confessionale

PAVENTI, S.M., *Origo congregationis Urbaniana super facultatibus missionariorum*, in *Commentarium pro Religiosis et Missionariis*, vol. 24, 1943, pp. 288-300; vol. 25, 1946, pp. 73-86.

PEETERS, H., *Facultates quas Ordinarii et Missionarii habere solent cum breve commentarium*, Pontificium Atheneum Antonianum, Romae, 1960.

REIFFENSTUEL, A., *Jus canonicum universum*, Venetiis, 1735.

ROMANO, S., *Frammenti di un dizionario giuridico*, Giuffrè, Milano, 1983, pp. 174-176 y 192-193.

ROMITA, F., *Adnotationes in motu proprio "Pastorale Munus"*, in *Monitor Ecclesiasticus*, vol. 88, 1963, pp. 547-553.

SASTRE SANTOS, E., *El Ius Tridentinum (1563-1917) y sus tres variaciones: Derecho Canónico Común, Derecho Canónico Indiano y Derecho Canónico Misionero*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, vol. 76, n. 187, 2019, p. 789.

SKONIECZNY, P., *Upoważnienia habitualne (facultates habituales) - wprowadzenie do problematyki*, in *Annales Canonici*, vol. 12, 2016, pp. 155-182.

SUAREZ, F., *De Legibus*, I. VIII, 1,5.

TING PONG LEE, I., *Facultates Apostolicae S.C. de Prop. Fide et S.C. Consistorialis*, Institutum Iuridicum Claretianum, Romae, 1962.

TING PONG LEE, I., *In Lit. Ap. Pauli VI "Pastorale Munus" motu-proprio datas excursus doctrinalis*, in *Commentarium pro religiosis et missionariis*, vol. 43, 1964, pp. 49-66.

VAN HOVE, A., *De privilegiis. De dispensationibus*, Ed. H. Dessain, Malinas-Romae, 1939.

VERMEERSCH, A., *De formulis facultatum S.C. de Propaganda Fide commentaria*, Ed. Beyaert, Brugis, 1922.

VROMANT, G., BONGAERTS, L., *Ius Missionariorum, I, Introductio et normae generales*, Éd. Universelle, Bruxelles-Bruges-Paris, 1959.

WERNZ, F.X., *Ius Decretalium*, t. I, *Introductio in Jus Decretalium, tertia editio recognita*, Prati, 1913.

WERNZ, F.X., *Ius decretalium, II, pars secunda, lus constitutionis Eccles. Cattolicae*, Romae, 1906.

